

## ALCUNE QUESTIONI PROCESSUALI INTORNO ALLA DECRETAZIONE DI CONFORMITÀ EQUIVALENTE\*

«[...] *judices prudenter hac in re procedant oportet,  
ne [...] ulterius procedant  
irrupentes in Pontificiam potestatem dispensandi  
super duplici sententia conformi*»<sup>1</sup>

### Premessa

Vi è un certo consenso nel considerare il prescritto dell'art. 291 della istruzione *Dignitas connubii* [= DC] l'innovazione più consistente che essa ha introdotto nel processo di nullità matrimoniale<sup>2</sup>, pur

---

\* Testo della relazione tenuta a Brescia il 7 giugno 2006 al *XLI<sup>um</sup> Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

<sup>1</sup> Decreto in *una Collen. seu Florentina, coram ANNÉ*, 13 febbraio 1974, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano 1997, 177. Le decisioni rotali che nel presente contributo non sono provviste di alcun riferimento sono reperibili in *Ius canonicum et iurisprudencia rotalis*, CD 2004.

<sup>2</sup> Cf. G. MARAGNOLI, «“Dignitas connubii”: una nuova “istruzione” della Santa Sede sui processi canonici di nullità del matrimonio», *Iustitia* 58 (2005) 248; G.P. MONTINI, «L'istruzione “Dignitas connubii” sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione», *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005) 352. Cf. anche, se pure più sfumati, P. BIANCHI, «Una prima presentazione della Istruzione della Santa Sede “Dignitas connubii”», *Rivista diocesana milanese* 96 (2005) estratto, 29; C. PEÑA-GARCÍA, «La instrucción “Dignitas connubii” y su

mantenendosi all'interno dei prescritti codiciali, com'è d'altronde nella natura di un provvedimento di carattere esecutivo<sup>3</sup>.

La conformità equivalente delle pronunce giudiziali era, infatti, sino ad ora un istituto giuridico relegato quasi esclusivamente all'interno della giurisprudenza rotale, in cui per molti versi trovava il suo luogo ideale di applicazione. Non è ignoto, infatti, l'alto livello formale e sostanziale di quella giurisdizione, sia per la preparazione dei giudici sia per la difficoltà delle questioni che lì si pongono, soprattutto per cause che vi giungono solitamente in terzo grado di giudizio.

L'ingresso della conformità equivalente delle pronunce giudiziali per la prima volta in un testo normativo di carattere generale e rivolto a tutti i tribunali diocesani e interdiocesani della Chiesa latina, pone problemi e questioni nuove<sup>4</sup>, non tanto sul versante dottrinale, quanto piuttosto su quello pratico e concreto. Si sarà di fronte, solitamente, ad un livello di preparazione giuridica inferiore, con il pericolo

repercusión en las causas canónicas de nulidad matrimonial», *Estudios eclesiásticos* 80 (2005) 695.

<sup>3</sup> Sulla qualificazione della DC cf. G.P. MONTINI, «L'istruzione "Dignitas connubii" nella gerarchia delle fonti», *Periodica de re canonica* 94 (2005) 417-476. Cf. pure F. DANEELS, «Una introducción general a la instrucción "Dignitas Connubii"», *Ius Canonicum* 46/91 (2006) 33-57.

<sup>4</sup> L'introduzione dell'art. 291 §§1-2 DC, generalmente bene accolta dalle Conferenze episcopali consultate sul I Schema della DC, fu invece motivatamente osteggiata da una Conferenza (cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De causis matrimonialibus. Pars dynamica. Ad usum Auditorum*, Roma 2004, 460 nota 1135). L'art. 291 §3 DC fu preparato dall'art. 44 del *Novissimum Schema* e introdotto nella sua formulazione attuale nell'ultima fase di preparazione della DC.

più elevato di fraintendimenti ed errori; ad un livello più alto di sollecitazione alla decretazione di conformità equivalente, perché i giudici inferiori sono più vicini alle forti esigenze pastorali di una conclusione celere della vicenda processuale, unita ad una certa avversione al prolungamento del giudizio in un terzo grado di giudizio che ordinariamente dovrà celebrarsi presso la Rota Romana; ad una quantità più consistente di interventi, dovuta al numero più elevato di cause matrimoniali trattate; ad una tentazione più forte di contrapposizione tra tribunali inferiori nella estimazione di singoli capi di nullità.

Tutte queste ragioni, ed altre ancora, consigliano di affrontare in senso preventivo la materia della conformità equivalente delle pronunce. E di fatto molti hanno già messo a disposizione abbondante materiale giurisprudenziale e una buona messe di riflessioni sul concetto di conformità equivalente e sui criteri per definirlo nonché per individuare in concreto la conformità equivalente medesima<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Cf., per esempio, CHR. BEGUS, *L'Armonia della Giurisprudenza Canonica*, Roma 2002, capitolo quinto: *Armonia e divergenza della giurisprudenza in tema di conformità delle sentenze*, 89-126; A. CANTAN, «Un récent décret de la Rote romaine au sujet de la conformité des chefs de nullité d'incapacité et de simulation», *L'année canonique* 30 (1987) 133-138; C.A. COX, «It Is the Same Truth? Conformity of Sentences in Marriage Nullity Cases», *Canon Law Society of America. Proceedings* 62 (2000) 107-128; J.J. CUNEO, «Toward Understanding Conformity of two Sentences of Nullity», *The Jurist* 46 (1986) 568-601; AEG. DEL CORPO, «De sententiis aequivalenter conformibus in causis matrimonialibus», in *Selectae quaestiones processuales canonicae in causis matrimonialibus*, Roma 1969, 28-34; L. DEL GIUDICE, «Novità della giurisprudenza rotale di rito in tema di conformità sostanziale», *Ius*

Pochi finora invece si sono cimentati con le problematiche propriamente processuali che si agitano sulla conformità equivalente. E ciò si vorrebbe tentare con il presente contributo, senza alcuna pretesa di esaurire la problematica sia per la sua oggettiva

---

*Ecclesiae* 7 (1995) 656-662; J. LLOBELL, «Il concetto di “conformitas sententiarum” nell’istruzione “Dignitas connubii” e i suoi riflessi sulla dinamica del processo», in H. FRANCESCHI – J. LLOBELL – M.A. ORTIZ (edd.), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». Il Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici. Roma 13-18 settembre 2004*, Roma 2005, 193-230; J. LLOBELL, «Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze», *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 543-564; J.L. LÓPEZ ZUBILLAGA, «La doble decisión conforme en la doctrina procesal del Código de 1917», *Revista española de derecho canónico* 59 (2002) 129-195; ID., «La conformidad de decisiones en el Código de 1983», *Revista española de derecho canónico* 59 (2002) 649-703; ID., *La doble decisión conforme en el proceso canónico*, Salamanca 2003; G. MARAGNOLI, «“Dignitas connubii”: una nuova “istruzione” della Santa Sede» (cf. nt. 2), 245-249; A. MCGRATH, «Conformity of Sentence in Marriage Nullity Cases», *Studia canonica* 27 (1993) 5-22; A. MENDONÇA, «Jurisprudential Approaches to Equivalent or Substantial Conformity of Sentences in Marriage Nullity Cases», *Studia canonica* 36 (2002) 343-418; ID., «Equivalent Conformity of Sentences in a Marriage Nullity Process: A Case Study», *Studia canonica* 38 (2004) 329-344; ID., «Equivalent or Substantial Conformity of Sentences in Marriage Nullity Cases», *Eastern Legal Thought* 1 (2002) 15-59; J.M. PINTO, «De sententiarum conformitate in causis matrimonialibus», *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 (1973) 225-231; N. SCHÖCH, «Il principio della duplice conformità delle sentenze nella giurisprudenza rotale», in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 101-130; N. SCHÖCH, «Criterios para la declaración de la conformidad equivalente de dos sentencias según la reciente jurisprudencia rotal», *Anuario argentino de derecho canónico* 11 (2004) 267-378; A. STANKIEWICZ, «La conformità delle

vastità sia per le insidie proprie di una materia non del tutto esplorata, neppure dalla giurisprudenza.

Il discorso prenderà avvio dalla determinazione della natura della decretazione di conformità equivalente; si passeranno quindi in rassegna le forme processuali più sperimentate sinora soprattutto nella giurisprudenza rotale; si prenderanno in considerazione le clausole previste nell'art. 291 §3 DC e si concluderà con la elencazione delle impugnazioni possibili del decreto di conformità equivalente. La conclusione intende fornire alcuni suggerimenti per la prassi processuale.

## 1. La natura del decreto di conformità equivalente

*Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, in gradu appellationis confirmata est vel decreto vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia ipsis notificata est [...] (can. 1684 §1).*

La formulazione del canone tradisce chiaramente, pur nella dipendenza dal can. 1987 del Codice previgente, la condivisione dell'aspettativa

---

sentenze nella giurisprudenza», in *La doppia conforme nel processo matrimoniale*. Problemi e prospettive, Città del Vaticano 2003, 147-166, soprattutto 159-166; S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente delle sentenze affermative nel processo canonico di nullità matrimoniale», *Monitor ecclesiasticus* 123 (1998) 295-377, oppure in *Miscellanea in onore del prof. José Castaño*, Romae 1997, 173-263; A. VITALE, «Sulla conformità delle sentenze nel processo canonico», *Ephemerides iuris canonici* 18 (1962) 435-449.

dei coniugi che dopo l'*iter* processuale, con i suoi tempi di evoluzione, vedono la cessazione, la più rapida possibile, delle formalità e dell'attesa.

In realtà, questo s'intende dire, nessun parroco diligente consentirà "*statim*" la celebrazione del matrimonio se un fedele gli presenta la pronuncia giudiziale di nullità matrimoniale notificatagli proprio in quel giorno dal tribunale (cf. can. 1615).

Il canone intende piuttosto attestare il c.d. principio della duplice conforme, ossia che condizione necessaria e sufficiente per il diritto di accesso a nuove nozze è che sulla nullità del precedente matrimonio siano intervenute due sentenze (affermative) conformi, oppure forse più precisamente, che gli effetti del peculiare giudicato nelle cause di nullità matrimoniale si ha solo quando sono intervenute due sentenze conformi.

Ciò significa che non si può ridurre il principio della duplice conforme né alla questione dell'esecutorietà o esecutività o esecuzione della pronuncia giudiziale<sup>6</sup> né alla mera questione *de iure appellandi* o *litis finitae*. Pur essendo vero, infatti, che con la duplice conforme «*sententia facta est executiva*» (cf. can. 1685) e contemporaneamente «*potest [...] ad tribunal appellationis provocari, novis iisque*

---

<sup>6</sup> Cf. *una Reg. Aprutini seu Teramen.-Hatrien., Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum, coram* STANKIEWICZ, 22 marzo 1994, in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 219-226, oppure in *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 645-656, oppure in *Monitor ecclesiasticus* 119 (1994) 341-351. L'istanza del patrono al ponente era formulata nel seguente modo: «ut clausulam sententiae additam exsecutionem sententiae prohibentem, removeri iuberet, attenta nempe sententiarum conformitate». *Ibid.*, 220, n. 2.

*gravibus probationibus vel argumentis*» (can. 1644 §1), la conformità, non meno della *res iudicata*, è una qualità o caratteristica intrinseca della pronuncia giudiziale, stabilita dall'ordinamento giuridico processuale canonico a tutela del bene pubblico.

Di essa è caratteristica, infatti, la natura confirmatoria della o di una precedente pronuncia, con la conseguente numerabilità delle pronunce, considerate ciascuna per sé stante<sup>7</sup>.

Specularmente lo stesso può dirsi di due pronunce conformi negative sulla nullità matrimoniale: nessuna discriminazione, infatti, è lecito introdurre tra conformità di pronunce affermative e conformità di pronunce

---

<sup>7</sup> Non è nostro intento entrare nell'argomento e nella *ratio* che regge il principio della doppia conforme: bastino qui alcune significative citazioni sul rapportarsi delle decisioni nel sistema canonico caratterizzato dalla doppia conforme. «Il necessario secondo provvedimento [...] non sostituisce ma si aggiunge al primo [...]. Entrambi i provvedimenti formano unitamente il titolo esecutivo.» M.J. ARROBA CONDE, «Verità e principio della doppia sentenza conforme», in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 63. «Unde propterea in secunda sententia, quae mandat exsequi primam, seu quod alias virtualiter et implicite id contineat, dicitur conformis atque facit numerum, quamvis expresse non dicatur.» J.B. CARD. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, lib. XV, disc. XXXVI, n. 54. «Procedendo ulteriormente si potrebbe affermare che la *querela nullitatis* riguardata (prevalentemente) come *actio nullitatis*, più che come rimedio processuale, è intesa oggi a difendere il principio della duplice sentenza conforme, quale diritto soggettivo (processuale e costituzionale). La pronuncia esecutiva, infatti, non è una decisione che scaturisce da una duplice sentenza conforme, ma da due valide sentenze giudiziali che siano conformi.» G.P. MONTINI, «La querela di nullità e le altre impugnazioni», in *La "querela nullitatis" nel processo canonico*, Città del Vaticano 2005, 58.

negative. I criteri interpretativi per le une valgono anche per le altre. L'applicazione è la medesima<sup>8</sup>.

Si deve però riconoscere che, in forza del *favor matrimonii* (cf. can. 1060), le pronunce conformi negative hanno esclusivamente effetti e conseguenze processuali, mentre quelle affermative incidono positivamente sullo stato delle persone. Ma ciò, pur essendo rilevante in concreto per gli interessi della parte, non muta per nulla la natura della conformità.

Ciò porta inesorabilmente a configurare la pronuncia con cui il giudice competente decreta la conformità equivalente come *decretum vim sententiae definitivae habens*:

*Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in causa* (can. 1618).

L'esegesi di questo canone, particolarmente rilevante nel contesto delle cause incidentali, mette in rilievo la natura peculiare di alcune pronunce interlocutorie (sentenza o decreto).

La sentenza definitiva pone fine all'istanza (can. 1517), poiché definisce l'oggetto del giudizio e pertanto non resta al giudice più nulla su cui intervenire.

---

<sup>8</sup> Cf., per esempio, il decreto in *una Romana*, *Nullitatis matrimonii, Incidentis: de iure appellandi*, coram PASQUAZI, 30 novembre 1951, *Ephemerides iuris canonici* 18 (1962) 433-435, in cui è stata dichiarata la conformità tra due decisioni negative sul *metus*, che in primo grado era stato rigettato a motivo della prova della simulazione, in secondo grado era stato semplicemente rigettato.



Con la pronuncia (sentenza o decreto) interlocutoria, invece, il giudice decide una causa incidentale, ossia la definisce, ponendo fine, pertanto, alla sospensione dell'istanza principale, che può così proseguire verso la pronuncia definitiva, che porrà fine all'istanza principale.

Alcune pronunce interlocutorie, però, non permettono il proseguimento dell'istanza principale, in quanto la decisione incidentale è pregiudiziale, pregiudica, ossia definisce in anticipo la causa principale e non lascia più spazio e materia per la pronuncia definitiva e pertanto neppure per l'istanza principale, che cessa col cessare della (istanza della) causa incidentale.

In tal senso il canone attribuisce (o meglio, riconosce) a queste pronunce interlocutorie la forza propria della sentenza definitiva, ossia anche quella di porre fine all'istanza (principale).

Tra queste pronunce incidentali si recensiscono ordinariamente quelle che decretano affermativamente la perenzione dell'istanza, ammettono la rinuncia all'istanza, dichiarano l'incompetenza del tribunale, pronunciano la nullità della sentenza di grado inferiore, stabiliscono la mancanza della *persona standi in iudicio*, dichiarano la *res iudicata* già intervenuta.

In tutti questi casi la pronuncia interlocutoria ha la medesima forza (ossia comporta il medesimo effetto secondario) della sentenza definitiva, ossia porre fine all'istanza principale<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> La sentenza è denominata "definitiva" *primo et principaliter* perché "definisce" la causa, ossia perché "circoscrive" o

Nel caso in cui il giudizio si trovi in primo grado, questo tipo di pronunce interlocutorie, ponendo fine all'istanza, impedisce il giudizio, ossia impedisce la definizione della causa principale, il giudizio, appunto.

Nel caso in cui il giudizio si trovi in secondo o ulteriore grado, questo tipo di pronunce interlocutorie, ponendo fine alla seconda o ulteriore istanza, impedisce la definizione della causa principale, ossia il giudizio nel secondo o ulteriore grado.

In quest'ultimo caso, però, non si può affermare senz'altro che la pronuncia interlocutoria "impedisce il giudizio", in quanto si possono dare tre esiti diversi nel caso in cui la pronuncia interlocutoria in secondo o ulteriore grado abbia *vis sententiae definitivae*:

- essa può impedire il giudizio qualora, oltre a porre fine all'istanza principale di secondo o ulteriore grado, ponga nel nulla anche le decisioni precedenti: si pensi alla pronuncia incidentale in secondo o ulteriore grado che pronunci constare dell'incompetenza del tribunale di cui al can. 1405;

- essa può porre fine al giudizio qualora, ponendo fine all'istanza principale di secondo o ulteriore grado, comporti il *transitus in rem iudicatam* della precedente decisione, ponendo appunto fine al giudizio: si pensi alla pronuncia di perenzione (dopo la morte di un coniuge: can. 1518, 1°) in grado di appello (ordinario esame) di una causa di nullità

---

"de-limita" le pretese dell'attore presentate nella *petitio iudicialis* secondo i criteri del diritto. Non già "definitiva", bensì "finale" dovrebbe denominarsi la sentenza se *primo et principaliter* volesse indicare che "pone fine" all'istanza.

matrimoniale decisa affermativamente in primo grado;

– essa può porre fine ad un grado del giudizio qualora, ponendo fine all'istanza principale di secondo o ulteriore grado, comporti la ripresa del giudizio in un grado diverso di giudizio: si pensi, per esempio, alla dichiarazione di nullità della sentenza di secondo grado pronunciata in terzo grado di giudizio. In tal caso si pone fine al terzo grado di giudizio, ma non al giudizio, che deve proseguire in secondo grado con la trasmissione d'ufficio degli atti (can. 1682 §1) dell'istanza di primo grado che si è conclusa con sentenza affermativa di nullità del matrimonio.

È di immediata evidenza che in tutti questi casi la qualificazione giuridico-processuale della pronuncia interlocutoria deve essere esemplata su quella della sentenza definitiva: avendone la medesima *vis*, è logico attendersi che goda pure dei medesimi effetti giuridico-processuali.

Ora, la conformità equivalente delle pronunce giudiziali decretata dal giudice competente, non si può propriamente affermare che «*iudicium impedit*»: il giudizio si è già verificato e precisamente in due pronunce giudiziali. Si può, invece, affermare con certezza che la conformità equivalente decretata dal giudice competente «*iudicio finem ponit*»: infatti, decretando la fine dell'istanza del successivo grado di giudizio, priva il giudizio di un grado successivo che l'ordinamento richiede costituzionalmente perché si possa dare una duplice sentenza conforme. Ciò comporta il *transitus in rem quasi iudicatam* dell'ultima decisione, ponendo in tal modo fine al giudizio.

Non si tratta, nel caso, di una semplice dichiarazione, quasi una mera constatazione, ma più propriamente di una decretazione<sup>10</sup>.

La conformità equivalente decretata interviene in tal modo non già semplicemente sull'esecuzione della pronuncia giudiziale o sull'*an habeatur ius appellandi*, ma sul principio costituzionale canonico della necessità di due pronunce conformi<sup>11</sup>.

*Declaratio, revera, aequipollentis conformitatis, cum clausula executivitatis, partem – quae se gravatam putat – gradum appellationis, ad mentem can. 1628, spoliatur*<sup>12</sup>.

Si pensi, per esempio, a quanto accade qualora, dopo una sentenza affermativa in primo grado e l'ordinario esame in appello, la pronuncia di secondo grado

---

<sup>10</sup> Più diffusa è la locuzione "dichiarazione"; DC, però, non la utilizza. Più propriamente si dovrebbe parlare di una pronuncia, per la quale è necessaria la certezza morale, in ordine alla conformità delle decisioni, raggiunta tramite la considerazione anche delle loro motivazioni. Nelle pronunce giudiziali si usano le più diverse denominazioni: si va da una terminologia fortemente dichiarativa, al limite della certificazione, fino a una terminologia vicina a quella della concessione graziosa ("agnoscere", "declamare", "haberi", "asserere", "recognoscere", "adesse", "esse", "reperire", "dari", "retinere", "constare", "censere", "videre", "dicere", "proclamare", "pronuntiare", "edicere", "iudicare", "tenere", "statuere", "definire", "sancire", "secernere", "admittere").

<sup>11</sup> «Secus enim adesset periculum pervertendi ordinem iudiciale canonicum, dempta facultate appellandi». Decreto in una *Reg. Aprutini seu Teramen.-Hatrien.* (cf. nt. 6), 223-224, n. 10.

<sup>12</sup> *Una Reg. Latii seu Romana, Nullitatis matrimonii; Prael.: N.C.P. et conformitatis sententiarum, coram* SCIACCA, 19 dicembre 2003, inedita, 8, n. 20. Conformemente S. VILLEGGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 295.

concluda negativamente per il capo riconosciuto in primo grado e affermativamente per il capo legittimamente introdotto e trattato «*tamquam in prima instantia*» in secondo grado. La pretesa di decretare la conformità equivalente in questo caso anche visibilmente si scontra con la richiesta officiosa dell'ordinamento di trasmettere gli atti automaticamente in ulteriore grado e di vedere anzitutto se «*continenter*» confermare la precedente pronuncia (can. 1682).

Dalla qualificazione della decretazione della conformità equivalente quale *decretum vim sententiae definitivae habens* discendono direttamente alcune conseguenze processuali *magni momenti*.

Anzitutto l'appellabilità o ricorribilità del decreto medesimo:

*Non est locus appellationi [...] a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva* (can. 1629, 4°).

Poiché la conformità equivalente decretata, come si è visto, pone fine al giudizio o almeno ad un grado di giudizio, è riconosciuto alla parte gravata il diritto di appello o ricorso al tribunale superiore avverso il decreto che sancisca la conformità equivalente «*ut prior sententia [nel caso: decretum] vel confirmetur vel reformetur*» (can. 1639 §1).

In secondo luogo la motivazione dello stesso decreto:

*Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta, quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expresse remittant* (can. 1617).

Un decreto *vim sententiae definitivae habens* è a *fortiori* una pronuncia decisoria e, pertanto, *ad validitatem* (cf. *ex analogia* art. 265 §4 DC) deve possedere una motivazione (cf. can. 1622, 2°) o propria o *per relationem*.

## 2. Una rassegna giurisprudenziale delle forme processuali di decretazione di conformità equivalente

Può giovare anzitutto una ricognizione che renda conto della molteplicità di forme con cui la conformità equivalente delle pronunce è stata sinora decretata<sup>13</sup>. Nella elencazione si prendono in considerazione soprattutto le pronunce rotali.

### 2.1 Nella pronuncia di merito

Comunemente la conformità equivalente è decretata all'interno della stessa pronuncia di nullità matrimoniale, con la quale si rapporta in modi processuali diversi.

2.1.1 La rinuncia del difensore del vincolo all'appello comporta la conformità equivalente delle pronunce e il notaio appone in calce alla pronuncia la solita dichiarazione in cui si attesta che la pronuncia è divenuta esecutiva.

L'astensione o la rinuncia del difensore del vincolo ad appellare sia *ad normam iuris* (cf. can. 1986

---

<sup>13</sup> Una rassegna ordinata in A. STANKIEWICZ, «La conformità» (cf. nt. 5), 154-158, come pure nel decreto in *una Petrocoricen., Nullitatis matrimonii. Exceptionis defectus duplicis sententiae conformis, coram* STANKIEWICZ, 26 febbraio 1987, in *Decreta selecta* [= DS] V, 36, n. 7.

CIC17) sia «*pro sua conscientia*» (cf. can. 1987 CIC17) dopo una seconda decisione affermativa sulla nullità del matrimonio, avrebbe comportato sotto l'impero del Codice pio-benedettino l'asserzione implicita della conformità equivalente delle sentenze e la loro esecutività, certificata dal notaio<sup>14</sup>.

È d'obbligo usare il condizionale, in quanto gli unici casi conosciuti hanno comunque comportato l'intervento dei giudici<sup>15</sup>.

*Una Mediolanensis*, infatti, fu occasione di un carteggio tra la Segnatura Apostolica e la Rota Romana<sup>16</sup>. La causa era giunta in Segnatura in vista della concessione del decreto di esecutività per la deliberazione in sede civile, a norma del Concordato con lo Stato italiano. Il Segretario della Segnatura annotava che «con la sentenza di seconda istanza (che sarebbe l'altra conforme) fu dichiarata la nullità del matrimonio *ob metum*, fu negata *ob exclusionem prolis*. Invece nella sentenza di terza istanza è negata la nullità *ob metum*, è concessa *ob exclusionem pro-*

---

<sup>14</sup> Cf. S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 335-342, in cui si cita al riguardo un voto dell'allora difensore del vincolo mons. Palestro in *una citata coram ANNÉ*, 13 febbraio 1974.

<sup>15</sup> I decreti dei Ponenti e dei Turni citati in A. STANKIEWICZ, «La conformità» (cf. nt. 5), 156, note 41-42, permettono di dedurre dalla loro formulazione solo che l'astensione o la rinuncia del difensore del vincolo dall'appello, con la conseguente esecutorietà della sentenza, era oggetto di specifico decreto del ponente e del Turno rotale. Che nei casi citati si trattasse di conformità equivalente non risulta.

<sup>16</sup> Cf. SSAT, prot. n. 1179/947 C. Dalla citata posizione sono estratti i dati riferiti nel testo. La sentenza in questione è *coram JULLIEN*, 7 dicembre 1946, in *SRRDec.* XXXVIII, 592-598.

*lis*. Possiamo allora dire che siamo innanzi a due sentenze conformi?».

La sentenza d'altronde era accompagnata dalla solita dichiarazione del «Notaio rotale in fondo alla sentenza», in cui «si dice che, essendo questa sentenza confirmatoria della precedente e non avendo il Difensore del vincolo appellato contro di essa [cf. can. 1987 CIC17], la sentenza è divenuta esecutiva».

Era lecito, pertanto, porsi la domanda – come di fatto il Segretario della Segnatura fece – «se la conformità delle due sentenze [...] corrisponde alle vedute del turno rotale» oppure «corrisponde soltanto alle vedute del Difensore del vincolo (ignorata dal turno), alle quali ha dato facile corso il Notaio rotale?».

In tale incertezza il Segretario della Segnatura il 26 febbraio 1947 interpellò il Decano della Rota, Mons. Jullien, ponente nella medesima causa, chiedendo «di voler [...] quanto prima significare se la dichiarazione di conformità e di esecutorietà della sentenza in questione corrisponde alle vedute e alle disposizioni dei Giudici».

La risposta affermativa del giorno seguente da parte dell'Eccellentissimo interpellato chiudeva la questione, dando seguito alla concessione del decreto di esecutività<sup>17</sup>.

*Una Romana* del 1956 ebbe un percorso processuale per certi versi analogo: solo in questo caso fu

---

<sup>17</sup> Traccia di questa vicenda è la nota del difensore del vincolo datata 12 gennaio 1947 apposta in calce alla sentenza pubblicata in *SRRDec.* XXXVIII, 598: «[...] declaramus nihil ob stare quoad sententiarum conformitatem in casu ad effectus can. 1987 et appellationem me non interponere».



posto in calce alla sentenza delibanda un'annotazione del notaio che insieme certificava il decreto del ponente sulla conformità equivalente e la rinuncia del difensore del vincolo all'appello ulteriore<sup>18</sup>.

*Una Romana* del 1980, inoltre, enuncia questo principio per molti versi sorprendente (ossia, spetta al difensore del vincolo stabilire la conformità equivalente), ma in realtà intervengono poi i giudici<sup>19</sup>.

Il caso era emerso a seguito del rifiuto del Moderatore della Cancelleria della Rota Romana di «*sententiam executioni mandare*». Per intervento del Patrono di parte attrice la questione, definita incidentale, era deferita al Turno che aveva giudicato la causa, che perentoriamente afferma: «*Ast decernere de conformitate vel difformitate sententiarum, ut ex inambiguo legis praescripto eruitur, non pertinet ad Cancellariam, sed ad Defensorem Vinculi*». Ciò non impediva al Turno di concludere con il dispositivo

---

<sup>18</sup> «Sententia haec, cum – ex decreto R.P.D. Ponentis – habenda sit aequivalenter conformis praecedenti, quae pro vinculi nullitate decisit, cumque Defensor vinculi ab ulteriore appellatione interponenda abstinendum censuerit, fit executiva». Annotazione del notaio, 6 aprile 1956, alla sentenza *coram* MATTIOLI, 27 febbraio 1956, in SSAT, prot. n. 3442/56 EC. Bastò questa annotazione perché la Segnatura Apostolica procedesse alla concessione del decreto di esecutività. Per il seguito che ebbe la causa principale cf. S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 303-306.

<sup>19</sup> Decreto *coram* FERRARO, 23 dicembre 1980, in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 189-191. La controversia riguarda una causa definita in primo grado affermativamente *ob simulationem totalem ex parte mulieris* e con un «provisum in I» circa l'esclusione del *bonum fidei* da parte della medesima, mentre la Rota in secondo grado aveva giudicato affermativamente *ob exclusum bonum fidei ex parte mulieris* (23 maggio 1980).

che tra le sentenze in questione «*substantialis reperitur conformitas, lege requisita*»<sup>20</sup>.

In questa prospettiva, legata alla rinuncia all'appello del difensore del vincolo, paiono inserirsi due decreti *coram* Pompedda.

Nel primo<sup>21</sup> i giudici, che avevano emesso la seconda decisione rotale, «*exquisito atque habito voto favorabili vinculi Defensoris*», concludono per la conformità sostanziale «*perpensis argumentationibus pro nullitate adductis*» nella loro decisione. Manca ogni richiamo a richiesta e intervento di parte e ogni accenno alla presenza del promotore di giustizia.

Nell'altro decreto<sup>22</sup> i giudici, che avevano emesso la seconda decisione, giungono alla conformità equivalente «*audito vinculi Defensore*»: dopo la lettura del voto di quest'ultimo che, argomentato per la conformità, dichiara «*se nolle appellationem interponere*», il Turno riconosce la conformità equi-

---

<sup>20</sup> Più correttamente in una *Panormitana*, *Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum, coram* PINTO, 17 marzo 1971, in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 159-162, oppure in *Ephemerides iuris canonici* 28 (1972) 331-335, oppure in *Il diritto ecclesiastico* 83 (1972) II, 11-14, oppure in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 (1973) 225-231, il difensore del vincolo è invitato dal patrono di parte a rinunciare all'appello e, dopo la rinuncia, il giudice *per memorialia* decide l'incidentale «*an sententia rotalis [...] conformis sit, ideoque executioni mandanda*». Per ulteriori dettagli su questa causa cf. S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 322-329.

<sup>21</sup> Decreto in una *Syracusana*, *coram* POMPEDDA, 25 luglio 1973. La sentenza *de merito* era stata emessa il 12 marzo 1973. Cf. *SRRDec.* LXV, 215-222.

<sup>22</sup> Decreto in una *Romana*, *coram* POMPEDDA, 17 febbraio 1977. La sentenza *de merito* era stata emessa il 17 gennaio 1977.

valente «*ideoque legitimam esse renuntiationem vinculi Defensoris appellationi interponendae*».

2.1.2 Nel corpo della sentenza è affrontata la questione della conformità equivalente, senza che il dispositivo nulla determini al riguardo.

Già in una *Cincinnati* del 1947 la conformità, accennata come ovvia per la continenza di una esclusione parziale nell'esclusione totale, dava origine ad un dispositivo che nulla riteneva di dover pronunciare esplicitamente al riguardo<sup>23</sup>.

In una causa *Limburgen.*, dopo l'appello del difensore del vincolo avverso il decreto con cui si confermava una pronuncia affermativa di nullità matrimoniale «*ob voluntatis defectum ex perturbatione psychologica*», la sentenza rotale riteneva di rinvenire ragioni per una decisione affermativa *ob metum*, e concludeva la parte *in facto* con l'affermazione perentoria: «*Neque exinde in dubium vocanda est conformitas sententiarum*» (n. 15). Nulla determinava al riguardo il dispositivo (n. 16)<sup>24</sup>.

In una *Romana* del 1974, senza che il dispositivo stabilisse alcunché al riguardo, nella parte motiva si discutevano e si determinavano ben due statuizioni circa la conformità<sup>25</sup>: anzitutto che la prima e la

---

<sup>23</sup> Cf. una sentenza *Nullitatis matrimonii, coram CANESTRI*, 8 gennaio 1947, in *SRRDec.*, XXXIX, 6, n. 2.

<sup>24</sup> Cf. sentenza *coram EWERS*, 2 dicembre 1972, in *SRRDec.* LXIV, 735-743. La causa era stata rimessa all'ordinario esame.

<sup>25</sup> Cf. sentenza *coram PINTO*, 6 maggio 1974, in *SRRDec.* LXVI, 339-348.

terza decisione (negative) non erano conformi<sup>26</sup>; quindi che la seconda e la quarta (la presente) erano equivalentemente conformi<sup>27</sup>.

In una *Torontina* la pronuncia rotale si limita all'inizio della parte *in iure* a descrivere i principi che reggono la conformità equivalente e i precedenti rotali che la sostengono. La pronuncia rotale non ritiene di poter giudicare affermativamente né *ex can. 1095, 3°* (su cui si avevano già due sentenze difformi), né *ob exclusum bonum sacramenti* (capo introdotto nel primo grado e poi mai definito), ma giudica affermativamente *ex can. 1095, 2°* (capo che appare per la prima volta in questa pronuncia rotale di terzo grado). Tutto ciò basta perché la sentenza («*Constat de matrimonii nullitate, in casu*») sia considerata sostanzialmente conforme, come appare dalla nota in calce: «*Decisio facta est executiva*», senza che il dispositivo nulla preveda al riguardo<sup>28</sup>.

In una *Radomen.* la sentenza rotale di terzo grado conclude negativamente circa la nullità del matrimonio, dopo aver nel corpo della pronuncia escluso che

---

<sup>26</sup> «Cum ergo conditionis caput duplici sententia conformi negativa dimissum revera non sit, nihil obstat quominus de hoc capite iam accusato Nos agamus. Quodsi quis praefata acceptare renuat, saltem admittere debet, attentis novis gravibusque argumentis, causae retractationem». Sentenza *coram* PINTO, 6 maggio 1974 (cf. nt. 25), 342, n. 3.

<sup>27</sup> «Sententiae secundi et quarti gradus [...] sunt tamen aequivalenter conformes [...]». Sentenza *coram* PINTO, 6 maggio 1974 (cf. nt. 25), 347, n. 11. Il dispositivo sarà riportato poi al n. 13, p. 348.

<sup>28</sup> Cf. sentenza *coram* ANNÉ, 11 marzo 1975, in *SRRDec.* LXVII, 93-103.

le prime due pronunce potessero configurare una conformità equivalente<sup>29</sup>.

### 2.1.3 Con o senza che nel corpo della sentenza si affronti la questione, al dispositivo segue un'annotazione sulla conformità equivalente.

Non appare sempre facile dal testo delle pronunce pubblicate riconoscere se la menzione della conformità equivalente appartenga formalmente al dispositivo della sentenza o sia aggiunta ad esso nella estensione della sentenza e collocata nella parte dispositiva della pronuncia.

In *una Beneventana* la conformità equivalente è annessa al dispositivo attraverso una *mens*: «*Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate, in casu; et ad mentem. Mens autem est: constare etiam de conformitate huiusce decisionis cum illa primi gradus in hac causa lata die [...], in qua declarabatur nullitas coniugii propter exclusionem totalem a viro patratam*»<sup>30</sup>.

Non raramente al dispositivo segue un'annotazione che certifica la conformità equivalente, distinta dal dispositivo, al modo delle statuizioni sulle spese,

---

<sup>29</sup> Cf. sentenza *coram* POMPEDDA, 19 novembre 1998, in *RRTDec.* XC, 749-755. La esclusione avviene per una ragione di diritto: non potrebbe esserci conformità se i capi furono rispettivamente errore e incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (cf. *ibid.*, 751, n. 5).

<sup>30</sup> Cf. sentenza *coram* SERRANO, 1° giugno 1990, in *RRTDec.* LXXXII, 445, n. 24. La trattazione della conformità equivalente era avvenuta brevissimamente nell'ultimo numero della parte *in facto*.

dei *vetita* o del decreto esecutivo<sup>31</sup>. La statuizione appare però appartenere sia alla decisione del collegio sia alla sentenza<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Secondo De Luca, citato in un decreto in *una Romana, Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum, coram SERRANO, videntibus quinque*, 25 gennaio 1974, in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 170, n. 4, «in secunda sententia, quae mandat exsequi primam, seu quod alias virtualiter et implicite id contineat, dicitur conformis atque facit numerum, quamvis expresse non dicatur». *Theatrum veritatis et iustitiae*, lib. XV, disc. XXXVI, n. 54.

<sup>32</sup> Cf. sentenza *coram* MATTIOLI, 4 dicembre 1957, in *SRRDec.* XLIX, 807: «Cum vero praesens sententia aequivalenter confirmativa habeatur [segue una succinta motivazione]: ideo Patres mandant Ordinariis [...] ut hanc sententiam executioni mandent [...]»; cf. sentenza in *una Cosentina, Nullitatis matrimonii, coram* ANNÉ, 20 dicembre 1975, parzialmente inedita: «Cum iudices appellati declaraverint matrimonium, in casu, esse nullum ob simulationem totalem, Nos, autem, senti[a]mus matrimonium esse nullum ob simulationem partialem [...], constat, in casu, adesse duplicem sententiam saltem aequivalenter conformem» (p. 16); cf. sentenza *coram* LEFEBVRE, 22 luglio 1972, in *SRRDec.* LXIV, 494-500: «Quae sententia est conformis praecedenti de nullitate latae...»; la motivazione non aveva esplicitamente affrontato la questione; sentenza *coram* DE JORIO, 14 marzo 1973, in *SRRDec.* LXV, 248-257: «Haec sententia est aequalis (conforme) cum lata in prima instantia, cum iisdem nitatur factis iudicialiter comprobatis...»; la motivazione *in facto* della conformità non era presente; sentenza *coram* SERRANO, 15 giugno 2001, inedita: «Iidem RR.PP.DD. hacce decisione pronuntiant aequipollentem conformitatem inter sententiam affirmativam primi gradus et hanc novissimam quapropter vi executiva praeditam declarant praesentem» (n. 4, p. 2); sentenza *coram* TURNATURI, 22 novembre 2002, inedita: «Hanc sententiam infrascripti declarant aequivalenter conformem cum decisione affirmativa primi gradus ideoque executivam [...]» (n. 74, p. 54); la motivazione non aveva affrontato la questione.

2.1.4 Con o senza che nel corpo della sentenza si affronti la questione, il dispositivo statuisce sulla conformità equivalente.

Un legame più stretto con il dispositivo è dato rilevare in *una Guayaquilensi*, in cui la formula che stabilisce la conformità equivalente si può ritenere che appartenga allo stesso dispositivo: «*Quam decisionem Nos iidem infrascripti Patres aequivalenter conformem esse dicimus ac declaramus decisioni in prima instantia latae [...] quoad nullitatem consensus ex parte mulieris conventae*»<sup>33</sup>.

Assolutamente integrata nel dispositivo della sentenza è la decretazione della conformità equivalente nella singolare pronuncia in *una Urbis Beninensis*: «*Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate, in casu, ob condicionem a viro adpositam et simulate a muliere acceptam; quae decisio, atten-*

---

<sup>33</sup> Sentenza *coram* DEFILIPPI, 27 novembre 1998, in *RRTDec.* XC, 807, n. 35. La statuizione sulla conformità equivalente è anticipata nel n. 34, in cui si dà anche la motivazione *in facto* della conformità, indicando i fatti giuridici su cui entrambi le pronunce concordano: «*Nam in casu de iisdem factis iuridicis (scilicet: praesertim quod attinet ad personalitatem immaturam et ad indolem mulieris debilem, incostantem ac quae facile commoveri poterat), formaliter diversa interpretatio iuridica praebita est a [...], sed concorditer declaratur nullitas matrimonii ob defectum vel vitia quae attingunt ipsum consensum nuptialem mulieris conventae*» (p. 807).

Per una formulazione simile del dispositivo, ma senza le motivazioni previe, cf. *una Iunien. Maronitarum, Nullitatis matrimonii et custodiae filiolarum, coram* JARAWAN, 24 luglio 1996, in *RRTDec.* LXXXVIII, 565, n. 28.

*tis causae actis, habenda est conformis sententiae primi gradus»<sup>34</sup>.*

Può anche accadere che, a motivo della conformità equivalente, l'esecutività della decisione sia contemplata e inserita nello stesso dispositivo<sup>35</sup>.

## 2.2 In un decreto "ad hoc"

Non raramente la decretazione della conformità equivalente avviene attraverso una pronuncia separata e distinta dalla pronuncia, che è decretata conforme. Anche in questo caso le forme processuali di questi decreti sono assai varie.

### 2.2.1 Il medesimo tribunale che ha pronunciato la decisione di merito in un decreto successivo decreta la conformità.

Su istanza di parte il tribunale che ha pronunciato la decisione di merito è richiesto, dopo la pubblicazione della sentenza, di decretare la conformità equivalente. Il tribunale in alcuni casi ha accettato

---

<sup>34</sup> Sentenza *coram* POMPEDDA, 22 ottobre 1996, in *RRTDec.* LXXXVIII, 637, n. 17. Nulla nel testo della sentenza faceva supporre e supporta positivamente (né *in iure* né *in facto*) la conclusione sulla conformità, tanto più che in primo grado la decisione affermativa riguardava la simulazione totale da parte della donna convenuta. Solo si nota una certa insistenza sul fatto che gli atti di primo grado (non vi è stato supplemento istruttorio) supportano la *condicio ab actore adposita*.

<sup>35</sup> «Sententiam affirmativam primi gradus [...] ratam habendam esse, ideoque constare de nullitate matrimonii in casu, et, salvo can. 1684, § 2, executioni esse mandandam». TRIBUNAL REGIONALE LATII APPELLATIONIS, decreto 22 maggio 1986, ponente Colantonio, *Il diritto ecclesiastico* 97 (1986) II, 557, n. 29.



l'istanza: ha poi proceduto tramite decreto a negare la conformità equivalente<sup>36</sup> oppure a stabilirla<sup>37</sup>.

Incertezze circa la competenza a trattare della questione da parte del tribunale che aveva già emesso la decisione di merito si sono avute. In *una Reg. Aprutini seu Teramen.-Hatrien.* all'istanza rivolta al ponente del Turno *a quo* «*ut clausulam sententiae additam exsecutionem sententiae prohibentem, removeri iuberet, attenta nempe sententiarum conformitate*», il medesimo ponente «*decrevit [...] petitionem Patroni ad Turnum sequentem esse deferendam, qui prius de sententiarum conformitate videret*». Il Turno *ad quem* tratta la questione preliminare: «*Die autem pro conventu statuta, Turnus superior quaestioni sibi propositae respondit rem deferendam esse ad Turnum Rotalem a quo*». Quest'ultimo tratterà infine la questione della conformità<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Cf. *una Panormitana* (cf. nt. 20).

<sup>37</sup> Cf. *una Sancti Caroli in Brasilia, Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum, coram DE LANVERSIN*, 27 gennaio 1993, in DS XI, 7-9.

<sup>38</sup> Cf. *una Reg. Aprutini seu Teramen.-Hatrien* (cf. nt. 6). Non è da escludere che in questo rimpallo abbia giuocato un ruolo la questione se dovesse essere o no celebrato il *processus brevior* nel Turno di appello. Nel caso, infatti, il Turno rotale aveva giudicato affermativamente sull'esclusione dell'indissolubilità sulla quale il tribunale di primo grado aveva deciso «*Provisum in primo*». Il Turno rotale aveva quindi rimesso la causa al Turno superiore «*ad normam can. 1682 § 1*», non già *ad normam can. 1682 § 2*. Perplexità su questa prassi, nel caso e in generale, in S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 368.

Si veda pure il decreto in *una Bononien., Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum, coram SERRANO*, 24 ottobre 1986, in DS IV, 151, n. 9: «*Nam priores iudices pro sua*

In qualche caso il procedimento è semplificato attraverso la sola audizione del difensore del vincolo e del promotore di giustizia<sup>39</sup>; in altri si procede *per memorialia*<sup>40</sup>.

### 2.2.2 Il tribunale di appello è investito della domanda di conformità.

La questione *de conformitate sententiarum* è stata trattata frequentemente in grado di appello, sia nel processo ordinario<sup>41</sup> sia nel c.d. *processus brevior*, ossia il processo condotto a norma del can. 1682 §2. In quest'ultimo caso la conformità è stata decretata sia immediatamente<sup>42</sup>

---

quisque sententia edenda iudiciariam habebant potestatem et in decisione totam absolvissent, quin ultra ire ipsis liceret, nisi quatenus confirmant "facta" iam prius comprobata sub alio iuris titulo».

<sup>39</sup> Cf. *una Sancti Caroli in Brasilia, Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum, coram DE LANVERSIN*, 27 gennaio 1993 (cf. nt. 37).

<sup>40</sup> Cf. *una Panormitana* (cf. nt. 20); *una Reg. Aprutini seu Teramen.-Hatrien* (cf. nt. 6). Sulla presenza del promotore di giustizia cf. *una Burdigalen. seu Lemovicen., Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum, coram AGUSTONI*, 7 giugno 1978, in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 186, n. 7.

<sup>41</sup> Cf. *una Romana, Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum, coram BRUNO*, 24 febbraio 1989, in *DS VII*, 29-36, oppure in *Il diritto ecclesiastico* 100 (1989) II, 14-21, oppure in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 211-218.

<sup>42</sup> Cf. *una Burdigalen. seu Lemovicen.* (cf. nt. 40), 185-187. La questione sollevata della conformità non deve, secondo questa pronuncia, far deflettere dal *processus brevior* (nella forma allora stabilita dal m.p. *Causas matrimoniales*): «Quae via processualis districte praescribitur prosequenda ac parti, cui prima sententia propitia fuit, iniuria inferretur, si negligeretur»

sia nell'ordinario esame cui è stata rimandata la causa<sup>43</sup>.

La recessione del difensore del vincolo presso la Rota dall'appello interposto dal suo omologo del tribunale inferiore, unitamente alla richiesta di conformità equivalente avanzata dal patrono di parte attrice, che pure aveva interposto appello, conducono il Turno rotale ad affrontare e a risolvere la questione della conformità<sup>44</sup>.

---

(n. 6, p. 186). Conclusa pertanto la questione sulla conformità equivalente con la negativa, il decreto ordina che l'«*appellatio* proseguenda est iuxta leges quae M.P. “*Causas matrimoniales*” promulgatae sunt» (n. 8, pp. 186-187).

<sup>43</sup> Cf. *una Romana*, *coram* SERRANO (cf. nt. 31), 169-172; *una Bononien.*, *Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum*, *coram* SERRANO, 24 ottobre 1986, in DS IV, 143-156, oppure *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 197-210, oppure in *Monitor ecclesiasticus* 114 (1989) 283-297. Perplexità di merito sono sollevate da A. STANKIEWICZ, «La conformità» (cf. nt. 5), 158. Queste perplexità possono, però, essere ridimensionate, se si pon mente al fatto che probabilmente le ragioni che hanno condotto a questa prassi possono essere, checché ne sia della loro fondatezza, squisitamente processuali: «[L]a causa doveva essere trattata secondo il can. 1682 § 2 necessariamente, e soltanto dopo la sua ammissione all'esame ordinario poteva essere proposta la *praeiudicialis* circa la conformità delle sentenze». S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 347.

<sup>44</sup> Cf. decreto in *una Collen. seu Florentina*, *coram* ANNÉ (cf. nt. 1). Allo stesso modo in *una Lincien.*, *coram* ROGERS, 19 dicembre 1967, ove però non appare l'istanza di parte: in questo caso la rinuncia del difensore del vincolo a proseguire l'appello appare più aprire all'opportunità di trattare della conformità equivalente, che consentirla processualmente. Non vi sarà verosimilmente ulteriore appello destinato a frustrare l'economia processuale della conformità equivalente.

### 2.2.3 Il tribunale superiore è investito dell'eccezione di conformità.

La questione della conformità equivalente può emergere anche nel tribunale superiore che affronti la *nova causae propositio* oppure che stia trattando di un appello avverso una decisione diversa da quella su cui è investito della *quaestio conformitatis*.

### 3. Le forme processuali di decretazione di conformità equivalente. Le richieste formali di *Dignitas connubii*

*Salvo art. 136 et integro manente iure defensionis, de duarum decisionum aequivalenti vel substantiali conformitate videt tribunal appellationis, quod alteram tulit, vel tribunal superius (art. 291 §3 DC).*

L'istruzione *Dignitas connubii*, dopo aver proceduto alla definizione del concetto di conformità formale (art. 291 §1) e del concetto di conformità equivalente (art. 291 §2), presenta una breve somma dei requisiti processuali del decreto di conformità equivalente (art. 291 §3), che meritano ciascuno singolarmente un'esegesi approfondita.

#### 3.1 «*Salvo art. 136*»

La prima clausola dell'art. 291 §3 fa “salvo” l'art. 136 DC. La decretazione della conformità equivalente ossia non deroga al prescritto del can. 1514 (cf. art. 136 DC)<sup>45</sup>. Ciò significa prima di tutto

---

<sup>45</sup> Sul prescritto del can. 1514 cf. G.P. MONTINI, «Alcune questioni in merito al can. 1514», *Periodica de re canonica* 92 (2003) 305-358.

che il giudice non può decretare la conformità equivalente delle decisioni operando in un primo momento (logico o temporale) *ex officio* un mutamento della formula del dubbio, ossia decidendo *ex officio* il capo di nullità su cui dichiarare la nullità, e quindi decretare la conformità di quest'ultima decisione con quella precedente<sup>46</sup>. Con un gioco di parole si potrebbe dire che la *confirmitas* non comprende automaticamente la *conformitas*<sup>47</sup>. La *confirmitas* è la caratteristica della pronuncia di appello che conferma la decisione precedente (cf. can. 1639 §1: «*vel conformetur vel reformatur*»). La *confirmatio* non può essere decretata per un capo diverso da quello della pronuncia da confermare: si deve procedere al cambio del dubbio, alla decisione «*constare*

---

<sup>46</sup> Questa prassi rotale è stata definita da A. STANKIEWICZ, «La conformità» (cf. nt. 5), 156, un «intoppo deviante» del «procedimento conglobante la questione di conformità nel merito della causa». Nella nota 46 (*ibid.*, 156-157) sono indicate alcune pronunce rotali. Cf. pure S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 345, in cui si rileva che «la deviazione in cui era incorsa la Giurisprudenza coram De Iorio [...] fin dal suo sorgere ha tanto influito sul tema della *conformitas*, col quale illegittimamente veniva ad intrecciarsi».

<sup>47</sup> Piace non considerare un errore di stampa l'espressione «*aequivalens confirmitas*», che si legge in una *Beneventana*, coram SERRANO, 1° giugno 1990: «Cum nullum supersit dubium circa facta allata et comprobata et cum quaestio magis pendeat a modo quo in iure Iurisprudencia exclusionem «*dignitatis sacramentalis*» solita est tractare, infrascripti insimul decernere volunt aequivalentem confirmatatem inter utramque decisionem ad omnes iuris effectus». *RRTDec.* LXXXII, 444-445, n. 23. Valorizza a questo riguardo la distinzione tra «confermare» e «constare» nelle decisioni citate coram JULLIEN del 1947 e coram MATTIOLI del 1956, Villegiante («La conformità equivalente» [cf. nt. 5], 305; 309).

*de nullitate*» e quindi, separatamente, alla *conformitas*.

Tutte le condizioni *ad validitatem* previste nel can. 1514 devono essere rispettate: l'istanza di una parte, l'audizione delle parti e del difensore del vincolo, la ponderazione delle ragioni addotte e l'emana- zione di un decreto apposito<sup>48</sup>. Prima e più che costituire requisito per la validità della decretazione di conformità equivalente, l'osservanza del pre- scritto del can. 1514 è requisito per la validità della sentenza o della decisione<sup>49</sup>, cui si riferisce il decreto di conformità equivalente.

Comunque la clausola «*salvo art. 136*» avverte che la previsione normativa della decretazione della conformità equivalente non deroga, non intende e non può derogare al prescritto generale circa il muta- mento della formula del dubbio. La decretazione della conformità equivalente si inserisce sullo svol- gimento ordinario del processo di nullità matrimo- niale, senza comportare per sé eccezioni al prescritto sul legittimo e valido mutamento della formula del dubbio.

È necessario anche corrispettivamente osservare che la decretazione della conformità equivalente con la specifica clausola «*salvo art. 136*», non modifica

---

<sup>48</sup> «Der Vorbehalt zugunsten des Art. 136 weist darauf hin, daß die Konformität der Urteile nicht dadurch hergestellt werden kann, daß der Berufungsrichter den Streitgegenstand ändert, ohne auf die in Art. 136 festgelegten Voraussetzungen zu achten». K. LÜDICKE, «*Dignitas connubii*». *Die Ehepro- zeßordnung der katholischen Kirche. Text und Kommentar*, Essen 2005, 291/5, 372.

<sup>49</sup> Cf. G.P. MONTINI, «Alcune questioni in merito al can. 1514» (cf. nt. 45), *passim*.

in senso maggiormente rigido la normativa prevista per il mutamento della formula del dubbio. Gli effetti della violazione del can. 1514 (e dell'art. 136 DC) permangono i medesimi effetti previsti per la pronuncia definitiva, a prescindere dalla normativa sulla decretazione della conformità equivalente (art. 291 §3 DC), e producono effetti sul decreto di conformità equivalente secondo la normativa generale dei rapporti tra decisione definitiva e decreto accessorio.

In tal modo ogni mutamento della formula del dubbio attuato invalidamente produrrà una decisione definitiva sanabilmente nulla (cf. can. 1622, 5°), che si ripercuoterà analogamente sul decreto annesso di conformità equivalente. Se il mutamento della formula del dubbio attuato invalidamente è causa di una nullità insanabile della decisione definitiva (cf., per esempio, can. 1620, 7°), il decreto accessorio di conformità equivalente sarà travolto allo stesso modo.

Un'interpretazione estensiva della clausola in oggetto potrebbe suggerire o comunque almeno permettere che, qualora nel procedere dell'istanza si avvertisse l'opportunità di un mutamento della formula del dubbio e contemporaneamente o conseguentemente apparisse il dubbio della conformità equivalente della decisione prossima, il mutamento della formula del dubbio comporti anche (la necessità o l'opportunità del)l'aggiunta del dubbio: *«et quatenus affirmative: An constet de decisionum conformitate, in casu»*.

### 3.2 *«Integro manente iure defensionis»*

Non è di immediata individuazione il significato di questa ulteriore clausola, soprattutto se considerata

in connessione con la precedente, sull'osservanza del can. 1514. Potrebbe infatti sembrare che la (corretta e piena) osservanza della normativa sul mutamento della formula del dubbio comporti già di per sé la tutela del diritto di difesa. Il giudice, infatti, nel mutamento del dubbio da un lato può procedere solo su istanza di una parte, dall'altro deve udire le parti e il difensore del vincolo e soppesarne le ragioni.

Si potrebbe perciò pensare che questa ulteriore clausola riguardi precisamente la decretazione della conformità equivalente, su cui le parti (e il difensore del vincolo) devono essere messi in grado di esercitare il diritto di difesa.

Pare però di poter affermare che *di per sé e propriamente* la clausola si riferisca ad alcune modalità di mutamento della formula del dubbio che possono impedire di fatto l'esercizio del diritto di difesa<sup>50</sup>. Si pensi ad un mutamento che avvenga, pur nel rispetto dei quattro requisiti del prescritto del can. 1514, dopo la conclusione in causa e senza che il giudice permetta alle parti, *positis ponendis*, di addurre, completare o contraddire prove raccolte nella fase istruttoria, condotta su un capo di nullità diverso. Non basta perciò che il mutamento della formula del dubbio avvenga *ad normam iuris*: esso non deve neppure negare il diritto di difesa sul nuovo o sui nuovi capi introdotti o mutati nella formula del dubbio<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> «Bei einer solchen Änderung ist auf die Wahrung des Verteidigungsrechtes zu achten». K. LÜDICKE, "*Dignitas con-nubii*" (cf. nt. 48), 291/5, 372.

<sup>51</sup> Sembra confermare questa interpretazione una lettera del Supremo Tribunale in relazione all'esame di alcune sen-



Un'interpretazione estensiva analoga a quella sopra descritta in merito alla prima clausola, potrebbe far pensare che nella clausola «*integro manente iure defensionis*» si sia voluto esplicitare il diritto alla difesa da riconoscere e osservare nella decretazione della conformità equivalente. Alcuni Autori ritengono proprio che questa decretazione costituisca l'oggetto della clausola «*integro manente iure defensionis*».

Si possono però frapporre alcune difficoltà a quest'ultimo legame. La clausola, in oggetto, parrebbe anzitutto contenuta *in re ipsa*, vista la natura del decreto di conformità equivalente, avente cioè *vis sententiae definitivae*, come si è visto sopra. Solo del tutto indirettamente pertanto può essere riguardata come una conferma dell'appellabilità della decretazione della conformità equivalente<sup>52</sup>. D'altronde una

---

tenze emanate da un tribunale di secondo grado in cui era avvenuto un cambio di capo di nullità e era stata ravvisata una conformità tra le decisioni: «In such a case the tribunal of second instance has to ensure that the right of defence of the parties concerned is fully safeguarded and that the change in the juridical label does not in fact harm such right». 7 luglio 1998, n. 2c, prot. n. 197/98 SAT.

<sup>52</sup> Secondo Llobell la clausola «ha, a quanto pare, il significato di sottolineare che, non essendo lecito vulnerare il diritto di difesa con la dichiarazione di conformità delle due sentenze, questa dichiarazione, se una parte se ne ritiene pregiudicata, potrà essere da lei fatta oggetto di impugnazione davanti al giudice superiore. La precisazione, così intesa, è indubbiamente opportuna, anche se si sarebbe potuto arrivarci facilmente per via interpretativa, giacché la dichiarazione di conformità rappresenta un capo autonomo della sentenza, suscettibile, come tale, di essere impugnato in una successiva istanza al pari di tutti gli altri capi». «Il concetto di “conformitas sententiarum” nell'istruzione “Dignitas connubii”» (cf. nt. 5), 214.

sua vera e piena applicazione in relazione alla decretazione della conformità equivalente esigerebbe l'ingresso del dubbio sulla conformità equivalente nella formula del dubbio.

Dubito comunque che, in quest'ultima ipotesi, la preoccupazione alla base di questa clausola «verrebbe a cadere quando vi fosse un'unità di intenti tra le due parti in vista della dichiarazione di nullità del proprio matrimonio e dei motivi a cui essa deve essere ricondotta»<sup>53</sup>.

### 3.3 *In relazione al decreto di conferma*

Le richieste dell'art. 291 §3 DC («*salvo art. 136 et integro manente iure defensionis*») paiono più propriamente essere appositamente destinate a risolvere una questione peculiare: può il decreto di con-

---

Non si può però sottovalutare l'opinione secondo cui la negazione dell'accesso all'appello costituirebbe lesione, *rectius* negazione, del diritto di difesa (cf. S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente» [cf. nt. 5], 350; recentemente SSAT, sentenza in *una Beryten.*, 18 marzo 2006, prot. n. 32927/01 CG).

<sup>53</sup> P. MONETA, «La procedura consensuale nelle cause di nullità di matrimonio canonico», maggio 2005, in *www.olir.it*, n. 6, p. 9. «Ancora una volta quindi il giudice potrebbe con maggiore larghezza e con minori remore utilizzare il concetto di conformità sostanziale a tutto vantaggio di un'amministrazione della giustizia attenta all'equità e alle vere esigenze pastorali dei soggetti coinvolti» (*ibid.*). Ancora più realisticamente si rileva che «anche la *conformitas sententiarum* può avere ed ha di fatto buon successo soltanto quando l'altra parte non si oppone». S. VILLEGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 320. Si devono considerare comunque le costituzionali prerogative del difensore del vincolo e del promotore di giustizia.

formità equivalente accompagnarsi al decreto di conferma di cui al can. 1682 §2?

Non può essere sfuggito agli estensori della istruzione il significato dell'uso del termine generico "*decisiones*", che ricorre nell'art. 291 §§2-3, e la sua possibile astratta applicazione sia a sentenze sia a decreti (tra cui anche quelli di conferma, di cui al can. 1682 §2). La proposta di sostituire "*decisiones*" con "*sententiae*" almeno nell'art. 291 §3 avrebbe svelato chiaramente almeno la *mens* dell'istruzione, ossia che la decretazione di conformità equivalente può accompagnarsi solo a sentenze e non a decreti confirmatori (di cui al can. 1682 §2).

Non è difficile immaginare che tale sostituzione terminologica sia stata barattata con le richieste dell'art. 291 §3: «*salvo art. 136 et integro manente iure defensionis*».

Le ragioni che rendono plausibile tale baratto paiono due.

La prima consiste nel fatto che la sostituzione di "*decisiones*" con "*sententiae*" non sarebbe stata dirimente in merito alla questione che ci occupa. Se infatti, come sopra si accennava, avrebbe mostrato chiaramente la *mens* dell'istruzione, dall'altro gli interpreti avrebbe potuto facilmente appellarsi alla terminologia e alla normativa codiciale che equipara *sententia* e *decretum* (cf., per esempio, esplicitamente can. 1684 §2) e non raramente nella voce *sententia* comprende anche *decretum*. Tale scelta di mutamento terminologico avrebbe moltiplicato le difficoltà interpretative perché avrebbe schierato due versanti di interpreti direttamente collidenti: gli uni avrebbero negato sempre la decretazione di conformità equivalente nel caso di decreto di conferma; gli altri vi avrebbero visto una possibilità generale.

L'altra ragione consiste nel fatto che con le clausole «*salvo art. 136 et integro manente iure defensionis*» si raggiungeva lo scopo di impedire la decretazione della conformità equivalente con il decreto di conferma di cui al can. 1682 §2, ma senza estremismi e soprattutto indicando le ragioni processuali e sostanziali che lo impediscono. Il *processus brevior* (cf. can. 1682 §2) non ammette, infatti, la possibilità del mutamento della formula del dubbio *ad normam iuris* e non consente l'esercizio del diritto di difesa sul nuovo dubbio formulato: l'impedimento in questa fattispecie alla decretazione della conformità equivalente appare, dunque, *in re ipsa*<sup>54</sup>.

Questa scelta normativa comporta, però, di converso che, se (e soltanto se) si possano dare casi in

---

<sup>54</sup> È stato sottoposto alla Segnatura Apostolica un decreto di conferma *ex* can. 1682 §2 in cui, a fronte della decisione di primo grado in cui la nullità del matrimonio era riconosciuta *ex* can. 1095, 2° per parte della donna e non dell'uomo, si riconosceva la medesima per parte dell'uomo e non della donna. I giudici «*insuper decreverunt locum non dari appellationi in casu eo quod iam adfuerunt duae decisiones affirmativae in causa*». La Segnatura Apostolica vi ravvedeva tre motivi di nullità: *ex* can. 1620, 4° («*nulla appellatione in casu proposita contra eam sententiae primi gradus partem quae decernit non constare [...] iudicium secundi gradus circa idem caput nullitatis factum est sine iudiciali petitione*»); *ex* can. 1620, 7° («*partibus prorsus denegatum est ius defensionis in secunda instantia ob examen ordinarium omissum*»); *ex* can. 1620, 8° («*decretum non respondit ad dubium propositum seu "utrum confirmanda sit sententia in prima instantia lata an admittenda sit causa ad ordinarium examen in secunda instantia"*»). Rimandava quindi il decreto al Vescovo diocesano perché a norma del can. 1654 §2 egli lo rinviase al Tribunale, nel quale il difensore del vincolo doveva sollevare querela di nullità. Cf. SSAT, decreto 31 gennaio 1997, prot. n. 27365/96 VT.

cui nel *processus brevior* si possa mutare la formula del dubbio nel rispetto dell'art. 136 e parimenti nel rispetto del diritto di difesa, e naturalmente nel rispetto della natura confirmatoria della pronuncia, in questi medesimi casi si potrà dare anche la decretazione di conformità equivalente abbinata al decreto di conferma, o almeno l'art. 291 §3 DC non impedirà formalmente tale abbinamento.

Non s'intende cedere alla tentazione di formulare astrattamente casi che potrebbero rispondere agli impegnativi requisiti sopra enumerati. Ci si limiterà ad indicarne alcuni concreti realmente occorsi, non senza riconoscere però che sono e permarranno casi eccezionali, se non proprio «casi di scuola»<sup>55</sup>:

– la Segnatura Apostolica ha rigettato la querela di nullità insanabile *ex can. 1620*, 7° avverso un decreto rotale di conferma che aveva pronunciato: «*Affirmative, seu sententiam Tribunalis A. diei 12 februarii 1997 confirmandam esse et ad mentem: Mens autem est sententiam primi gradus ratam esse habendam quatenus declarantem matrimonii nullitatem ex capite exclusionis boni fidei ex parte viri actoris*», a fronte di una sentenza di primo grado che aveva deciso: «Consta della nullità del matrimonio per simulazione totale da parte dell'uomo attore [...] *iam provisum per la simulazione dei sing[u]la bona da parte del medesimo*»<sup>56</sup>;

---

<sup>55</sup> Si noti che tali casi sono stati giudicati sotto il profilo della *querela nullitatis* per specifici e determinati motivi, e, sotto questo limitato profilo, non colpiti. Nulla è detto circa ulteriori profili sia di nullità sanabile sia di legittimità, ossia di rispetto delle norme processuali.

<sup>56</sup> SSAT, decreto 15 marzo 1999, prot. n. 29196/98 CG. Il dubbio formulato in primo grado era stato il seguente: «Se con-

– la Rota Romana ha rigettato la querela di nullità insanabile *ex* can. 1620, 7°-8° avverso un decreto rotale di conferma che aveva pronunciato la nullità del matrimonio *ex* can. 1095, 2°-3°, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva pronunciato la nullità *ex* can. 1095, 1°, dichiarando quanto ai capi *ex* can. 1095, 2°-3°: «*Provisum in primo*»<sup>57</sup>.

È lecito però alla fine della considerazione di questa specifica questione, che occuperà verosimilmente in modo consistente i tribunali diocesani e interdiocesani, chiedersi se il nobile intento pedago-

---

sti della nullità del matrimonio per simulazione totale da parte dell'uomo attore; subordinatamente per simulazione dei sing[u]lla bona da parte del medesimo». E ciò conformemente al libello e all'istruttoria che ne seguì. Per ulteriori dati sul caso cf. G.P. MONTINI, «Alcune questioni in merito al can. 1514» (cf. nt. 45), 317-318 e nota 26.

<sup>57</sup> Decreto in *una Romana, nullitatis matrimonii, nullitatis decreti confirmatorii, coram* BRUNO, 23 aprile 1993, in DS XI, 64-70, oppure in *Il diritto ecclesiastico* 106 (1995) II, 405-410. «Iudices appellationis [...] in applicatione can. 1682, § 2, nequeunt terminos controversiae mutare aut sententiam primi gradus subvertere, secus decretum ratihabitionis insanabili nullitate laboraret, cum, consequenter, addendum esset denegatum ius defensionis, quod in primo gradu rite haud exercitum fuisset. Haec autem subversio invocari nequit si tribunal primae instantiae, iuxta contestationem litis, integram causam vidit ac iudicavit ex uno can. 1095, quatenus omnes tres hypotheses complectente, et sententiam affirmativam dumtaxat ex can. 1095, n. 1, pronuntiavit, dum appellationis Tribunal suo decreto sententiam confirmavit ex nn. 2-3 eiusdem canonis, eo vel magis si quoad haec ultima capita sententia responderat: "Provisum in primo". Nam [...] insufficiens usus rationis (cf. can. 1095, n. 1), necessario secumfert defectum discretionis iudicii (cf. can. 1095, n. 2), necnon incapacitatem assumendi essentialis obligationes matrimonii (cf. can. 1095, n. 3)». *Ibid.*, 67, n. 6.

gico di indicare le ragioni per cui non si può decretare la conformità equivalente nel *processus brevior* e/o lo scrupolo sottile di salvaguardare i rarissimi casi in cui «*salvo art. 136 et integro manente iure defensionis*» si può decretare la conformità equivalente in connessione con un *decretum confirmationis* siano proporzionati al pericolo concreto e reale che si instauri una prassi piuttosto generalizzata e disinvolta di conformità equivalente decretata nel decreto di conferma, come peraltro si è già sperimentato<sup>58</sup>.

### 3.4 «*De aequivalenti vel substantiali conformitate*»

Non è ozioso annotare che l'art. 291 §3 DC considera unicamente la decretazione della conformità equivalente, anzi più precisamente *sulla* conformità equivalente.

Si deve, infatti, ritenere che l'art. 291 §3 DC contempli ovviamente anche la possibilità che il tri-

---

<sup>58</sup> Cf., per esempio, TRIBUNAL REGIONALE LATII APPELLATIONIS, decreto 22 maggio 1986, ponente Colantonio (cf. nt. 35), 549-557, con nota *ibid.*, 550-551, n. 2, in cui il decreto ratifica per errore dell'uomo sulla qualità della donna una sentenza di primo grado che aveva deciso per la esclusione della fedeltà e dell'indissolubilità da parte della donna; TRIBUNAL ECLESIASTICO NACIONAL (ARGENTINA), decreto 23 settembre 1998, ponente J. Bonet Alcón, *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 10 (2003) 307-326, con nota di A.W. BUNGE, «Comentario al Decreto de José Bonet Alcón del 23 de septiembre de 1998», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 10 (2003) 327-332, in cui neppure si avverte il problema della conformità equivalente decisa in un decreto di conferma; TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, decreto 29 novembre 2003, ponente M. Calvo Tojo, *Estudios eclesiásticos* 79 (2004) 701-727, che pretende addirittura di giustificare la prassi di decretare insieme conferma e conformità equivalente.

bunale adito decreti che non consta *in casu* della conformità equivalente. Quest'ultima possibilità ha minor interesse processuale. Un'eventuale pronuncia negativa, infatti, non ha *vis sententiae definitivae*, non impedirebbe il giudizio di appello e, pertanto, secondo la comune dottrina e giurisprudenza, non sarebbe impugnabile direttamente<sup>59</sup>, ma alla parte sarebbe dato di difendersi nel grado di appello che si aprirebbe.

Non tratta l'art. 291 §3 DC della decretazione di conformità formale. Secondo alcuni Autori, in considerazione della nuova e più ristretta nozione di conformità formale riportata nell'art. 291 §1 DC, in cui oltre all'identità delle parti, dell'oggetto e del capo di nullità, si richiede esplicitamente che si dia «*eademque iuris et facti ratione*», dovrebbe essere compito di ogni giudice sempre decretare la conformità (formale), anche appunto se le decisioni sono conformi in ragione dei criteri del can. 1641, 1°, nonché se un decreto confermi una sentenza precedente. Non basterebbe più, dopo la pubblicazione dell'art. 291 §1 DC, l'esplicita identità dei capi a convincere della doppia conforme: sarebbe sempre necessaria una decretazione che attesti l'identità

---

<sup>59</sup> In un passaggio della sentenza *Baren.*, *Nullitatis matrimonii, coram* SERRANO, 27 novembre 1981, parrebbe ammettersi il ricorso: «[...] acta transmissa sunt N.A.T. tertio de merito videnda absque proposito recursu ob denegatam sententiarum conformitatem». *SRRDec.*, LXXIII, 591, n. 3. La tesi non appare destituita di ogni fondamento, ma non tanto forse sotto la prospettiva formale del ricorso, bensì probabilmente sotto la riproponibilità di eccezioni, la cui trattazione e definizione incidentale, *positis ponendis*, può poi costituire *res iudicata* per duplice conforme.



della *ratio iuris et facti, in casu*. Sempre quindi il giudice sarebbe bene che decretasse la conformità<sup>60</sup>.

La *ratio* dell'art. 291 sembra diversa. Non la conformità formale è destinata alla decretazione del giudice<sup>61</sup>, bensì la conformità equivalente. La conformità formale, data l'identità del capo di nullità, si può ritenere presunta.

La conformità formale può essere comunque contestata e, nel caso, può essere dal giudice decretata o negata, con effetti simili a quelli della decretazione o negazione della conformità equivalente.

### 3.5 «*Tribunal appellationis, quod alteram decisionem tulit, vel tribunal superius*»

La *ratio* della norma pare insistere tutta nella specificazione, secondo cui il tribunale che decreta

---

<sup>60</sup> «Anzi, a nostro avviso [...] sarebbe opportuno che nel dispositivo di ogni sentenza resa in secondo o in ulteriore grado di giudizio venisse sempre precisato se tale sentenza sia conforme a un'altra emessa in una precedente istanza, così che tale sentenza possa essere mandata ad esecuzione, se affermativa della nullità del matrimonio, e comunque per ottenere che divenga completamente chiaro se la stessa sentenza intenda porre termine o no alla litispendenza processuale». J. LLOBELL, «Il concetto di “conformitas sententiarum” nell'istruzione “Dignitas connubii”» (cf. nt. 5), 213-214.

<sup>61</sup> «Das muß nicht ausdrücklich gesagt werden, wenn es sich um echte Konformität handelt und der Tenor des zweiten Urteils oder des Dekrets die Bestätigung des Vor-Urteils beinhaltet. Im Falle äquivalenter Konformität ist diese aber ausdrücklich festzustellen, weil nur dann für die Parteien und für die kirchlichen Verwaltungsinstanzen, die die Zulassung zu einer neuen Eheschließung auszusprechen haben, hinreichend sicher ist, daß eine solche Eheschließung nach Art. 301 § 1 möglich ist». K. LÜDICKE, “*Dignitas connubii*” (cf. nt. 48), 291/6, 372-373.

la conformità equivalente deve essere di appello («*tribunal appellationis*»).

Si è voluto in tal modo evitare un pericolo paventato già molto presto, ossia che la previsione (normativa) della conformità equivalente potesse comportare la doppia conforme e l'esecutorietà della decisione affermativa di nullità matrimoniale, prescindendo dall'accesso e dalla pronuncia del tribunale di appello. Ciò avrebbe significato prima di tutto un *vulnus* all'ordinamento giudiziario, una violazione del principio del giudice naturale.

Il caso è molto semplice. Poiché nulla impedisce, dopo aver ottenuto in un foro competente di primo grado una sentenza affermativa di nullità matrimoniale, di adire legittimamente il medesimo foro o un altro foro di primo grado, competente per la trattazione della causa di nullità matrimoniale, per un capo diverso e ottenerne una sentenza affermativa, si sarebbe così in presenza di due legittime sentenze di nullità matrimoniale affermative<sup>62</sup>: che cosa impedirebbe la decretazione *in casu* della conformità equivalente?

Il can. 1684 §1 richiede per l'esecuzione che «*sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, in gradu appellationis confirmata est vel altera sententia vel decreto*», ma ciò potrebbe essere ritenuto derogato *ex rei natura* dalla normativa sulla conformità equivalente. Ciò che appunto intende negare il disposto dell'art. 291 §3 DC.

Assicurato in tal modo e in tal caso il rispetto dell'*ordo iudiciarius*, il prescritto del can. 291 §3

---

<sup>62</sup> Cf. J. LLOBELL, «Note sulla congruenza» (cf. nt. 5), 556-557.

DC non sembra disporre altro<sup>63</sup>: lascia, infatti, competenti a decretare la conformità equivalente sotto qualsiasi forma (nella sentenza o con apposito decreto; nello stesso tempo della sentenza o in un qualsiasi momento successivo) il tribunale di appello (in qualsiasi grado di giudizio e *tamquam in qualibet instantia*), purché abbia emesso la sentenza, e un tribunale superiore, di qualsiasi grado.

---

<sup>63</sup> Si potrebbe, anzi, sostenere che, assicurato il menzionato rispetto dell'*ordo iudiciarius*, ossia evitato l'abuso di cui sopra, il prescritto non vieti per sé che la *quaestio de conformitate sententiarum* sia affrontata anche in un tribunale di primo grado, rimanendo fermo il prescritto del can. 1684 §1.

Si veda, per esempio, la singolare fattispecie della *Petrocoricen.*, *Nullitatis matrimonii* (cf. nt. 13), 40-43. Nel caso si stava trattando in primo grado la nullità di un secondo matrimonio, contratto dopo la dichiarazione di nullità del primo. Il difensore del vincolo mosse un'eccezione, asserendo che la nullità del primo matrimonio non godeva di duplice decisione conforme. Nel caso quel difensore del vincolo propose l'eccezione anche presso la Rota che l'accolse e la trattò. A mio sommosso avviso però non vi erano ostacoli a che la medesima eccezione potesse essere trattata (e forse più correttamente) dal tribunale stesso di primo grado che stava trattando della nullità del secondo matrimonio.

Si veda pure il caso in cui, per l'ammissione di un libello che accusa il matrimonio di nullità *ex can. 1095, 3°*, si debba in primo grado decidere se due sentenze negative intervenute precedentemente sullo stesso matrimonio *ex can. 1095, 2°* debbano essere decretate equivalentemente conformi anche quanto al can. 1095, 3°. Cf. TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO, «Nullitatis matrimonii – Incidentis: de exceptione rei iudicatae – sentenza interlocutoria con funzione di sentenza definitiva», *Il diritto ecclesiastico* 114 (2003) II, 201-210; *eadem causa, coram SERRANO*, 23 gennaio 2004, *Ius Ecclesiae* 17 (2005) 713-742, con nota di J. LLOBELL, «Ancora sulla modifica "ex officio" del decreto di concordanza del dubbio», *Ius Ecclesiae* 17 (2005) 742-758.

Oltre alla difficoltà di normare un ambito processuale tanto nuovo sinora appannaggio quasi esclusivo del Tribunale della Rota Romana, si può ritenere che abbia contribuito alla sobrietà del disposto del can. 291 §3 DC la chiara volontà di non dare rilievo alla previsione della conformità equivalente con una normativa articolata e dettagliata. Ciò non significa però l'assenza di modalità processuali prescritte, da cui non ci si può sottrarre per i principi generali del diritto processuale, o preferenziali, dalle quali si può deviare per una causa ragionevole.

### 3.6 *In relazione al processus brevior*

Alcune incertezze potrebbero sorgere circa il tribunale di appello in relazione al *processus brevior*, di cui al can. 1682 §2. Quando il tribunale *a quo*, in qualsiasi grado di giudizio, ha giudicato affermativamente *tamquam in prima instantia*, la richiesta e la trattazione della conformità equivalente delle sentenze dove può collocarsi? Prima della trasmissione degli atti al grado superiore perché vi si celebri il *processus brevior*? Nel grado superiore durante il *processus brevior*? Solo dopo l'eventuale remissione della causa ad ordinario esame?

Pare che tutte le ipotesi menzionate siano percorribili, senza esclusioni.

Non si può, infatti, affermare che il prescritto del can. 1682 §2, nel momento in cui prevede necessariamente la celebrazione del *processus brevior* «*si sententia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu*», precluda la previa trattazione e definizione nel tribunale *a quo* della

*quaestio de conformitate sententiarum*<sup>64</sup>. Infatti la celebrazione del *processus brevior* è sì prescritta (e si tratta di prescritto di ordine pubblico), ma subordinatamente al fatto che non si dia già *res quasi iudicata*. La questione pregiudiziale, perciò, *de duplici conformi*, pregiudiziale al *processus brevior*, può essere trattata previamente, *et quidem* dal tribunale *a quo*, in quanto tribunale dell'esecuzione.

Non si può, inoltre, neppure, impedire che la *quaestio de conformitate sententiarum* si formi e sia trattata e decisa nel *processus brevior*. Ottenuti tutti gli elementi prescritti dal can. 1682 §2, ossia *animadversiones* del difensore del vincolo e delle parti, i giudici nella sessione *de confirmanda sententia* potrebbero vedere e decidere *de conformitate sententiarum*. Il diritto di difesa potrebbe nel caso essere sufficientemente garantito se coloro che sono intervenuti hanno di fatto potuto sufficientemente trattare della conformità.

Anche la decretazione della conformità *post causae ad ordinarium examen remissionem* non è oggetto di preclusione. Il rinvio ad ordinario esame non mette in discussione la numerabilità della sentenza non “*continenter*” confermata ai fini della duplice conforme. Il giudizio di conferma e il giudizio di conformità sono due giudizi affatto diversi per oggetto: il primo vede con certezza morale dell'oggetto della decisione da confermare; l'altro, supposta l'esistenza di due decisioni, nel cui merito non deve entrare, vede della loro conformità.

---

<sup>64</sup> In questa linea S. VILLEGGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 347; 356-358; 367-368.

#### **4. Le impugnazioni della decretazione di conformità equivalente**

Le impugnazioni della pronuncia giudiziale con cui si decreta sulla conformità equivalente sono da distinguere dalle impugnazioni di cui sono oggetto le pronunce principali dichiarate conformi in modo equivalente.

Queste ultime seguono ovviamente la normativa generale sulle impugnazioni e possono avere solo indirettamente un effetto sulla conformità equivalente. Così, per esempio, la querela di nullità per motivo di cui al can. 1620, 4° (*«iudicium factum est sine iudiciali petitione»*) avverso una pronuncia giudiziale (dichiarata equivalentemente conforme), può travolgere il decreto di conformità equivalente dichiarando invalida la sentenza cui esso si riferisce. Allo stesso modo l'appello avverso una pronuncia giudiziale (dichiarata equivalentemente conforme) può travolgere il decreto di conformità attraverso una riforma della sentenza che comprende, nei vari modi processuali consentiti dalle cause incidentali, la riforma dello stesso decreto di conformità equivalente.

In questa parte l'attenzione è rivolta precisamente alle impugnazioni che hanno ad oggetto il decreto sulla conformità equivalente.

##### **4.1 Ricorso alla Segnatura Apostolica**

Sono noti alcuni casi in cui la Segnatura Apostolica è intervenuta sulla decretazione di conformità in quanto investita della questione in forza del suo compito di vigilanza sull'amministrazione della giustizia nella Chiesa (cf. can. 1445 §3, 1°; artt. 121 e

124, 1° Cost. Ap. *Pastor bonus*)<sup>65</sup> o più in particolare in forza del compito, affidatole da alcuni Concordati, di emettere il decreto di esecutività per la deliberazione o il riconoscimento delle pronunce negli ordinamenti civili<sup>66</sup>.

La natura di Tribunale Supremo, unitamente alla peculiarità del ricorso di carattere non giurisdizionale, permetterà una molteplicità di interventi, difficili da prevedere, attagliati sulle concretissime circostanze dei casi presentati. A mero titolo esemplificativo si può prevedere la presentazione di osservazioni sulla giurisprudenza del tribunale<sup>67</sup>, la dissimulazione<sup>68</sup>; l'invito al ricorrente affinché «*utatur iure*

---

<sup>65</sup> Cf., per esempio, SSAT, decreti 11 aprile 1996 e 30 ottobre 1997 (in *Periodica de re canonica* 87 [1998] 613-616, oppure in *De processibus matrimonialibus* 4 [1997] 341-343) e i decreti 6 giugno 2002 (prot. nn. 32428/01 VT e 34227/02 CP; 32427/01 VT), citati e illustrati in G.P. MONTINI, «Alcune questioni in merito al can. 1514» (cf. nt. 45), 318-322. Cf. pure SSAT, decreto 31 gennaio 1997, prot. n. 27365/96 VT.

<sup>66</sup> Cf., per esempio, SSAT, decreto in *una Romana*, 10 febbraio 1971, in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 155-158, oppure in *Apollinaris* 44 (1971) 13-17; *Periodica de re morali canonica liturgica* 60 (1971) 315-319; X. OCHOA, *Leges Ecclesiae* IV, n. 3959, col. 5978; cf. pure prot. n. 37973/05 EC.

<sup>67</sup> Cf., per esempio, SSAT, lettera 7 luglio 1998, prot. n. 197/98 SAT.

<sup>68</sup> «Non apparet ratio satis cogens ad novum matrimonium viri actoris ex parte huius Signaturae Apostolicae impediendum». SSAT, decreto, 11 aprile 1996 (cf. nt. 65).

Significativa la vicenda relativa alla sentenza in *una Cosentina, Nullitatis matrimonii, coram ANNÉ*, 20 dicembre 1975, pubblicata parzialmente in *Il diritto ecclesiastico* 87 (1976) II, 89-90. I giudici rotali, a fronte di una sentenza affermativa per simulazione totale, avevano riconosciuto la simulazione parziale, per esclusione dell'indissolubilità, e dichiarato:

*suo coram quo de iure*», ossia si avvalga delle impugnazioni giurisdizionali, previste dal diritto processuale<sup>69</sup>; interventi disciplinari verso ministri dei tribunali (soprattutto l'ammonizione)<sup>70</sup>; il disconoscimento della conformità<sup>71</sup>, con il conseguente rinvio

---

«[c]onstat, in casu, adesse duplicem sententiam saltem aequivalenter conformem». Il difensore del vincolo della Rota interpose querela di nullità e appello. Inviati gli atti in Segnatura Apostolica per la querela di nullità *ex can.* 1620, n. 4, il difensore del vincolo del Supremo Tribunale concludeva le proprie *animadversiones* asserendo che «querelam nullitatis non esse urgendam in casu» e di conseguenza il Prefetto concludeva: «Quaestio de eadem querela decedit» (22 ottobre 1976, prot. n. 8053/76). A questo punto il Decano della Rota, mons. Lefebvre, che aveva costituito il Turno per la trattazione dell'appello si rivolgeva alla Segnatura Apostolica per chiedere «utrum occasus querelae nullitatis secum ferat necne recognitionem conformitatis». Alla risposta che la caduta della querela di nullità «nullam secum ferre recognitionem, ex parte Signaturae Apostolicae, conformitatis sententiarum de quibus supra» (27 agosto 1977), l'appello proseguiva fino al decreto *coram* LEFEBVRE, 22 aprile 1978, che confermava la conformità equivalente, facendo cadere l'appello. Giunta la causa di nuovo in Segnatura per la concessione del decreto di esecutività, si pose il problema della conformità: «Cum idem decretum, nec a partibus nec a Defensore vinculi impugnatum fuerit, denegari nequit transmissio decisionis definitivae ad civiles effectus» (7 novembre 1978, prot. n. 10636/78 EC).

<sup>69</sup> Cf. SSAT, decreto, 6 giugno 2002, prot. nn. 32428/01 VT e 34227/02 CP (cf. nt. 65).

<sup>70</sup> Cf. SSAT, decreto, 30 ottobre 1997, prot. nn. 32428/01 VT e 34227/02 CP (cf. nt. 65); decreto, 31 gennaio 1997, prot. n. 27365/97 VT.

<sup>71</sup> Cf. SSAT, decreto, 10 febbraio 1971 (cf. nt. 66): «[...] proposita sententia a S.R. Rota in causa de qua supra [...] et Signaturae Apostolicae exhibita ad effectus civiles consequendos [...] decretum est: [...] non constare de conformitate sententiarum in casu». La sentenza in questione è in *una Romana*,



della causa al tribunale perché provveda secondo il diritto o secondo le istruzioni impartite; provvedimento di grazia, concesso direttamente dal Supremo Tribunale<sup>72</sup> o tramite il «*consulendum SS.mo pro dispensatione*»<sup>73</sup>.

Tale varietà di interventi, giustificati dalla natura composita della Segnatura Apostolica e della sua competenza, dovranno rendere molto cauti nell'identificare e valutare la posizione "giurisprudenziale" del Supremo Tribunale<sup>74</sup>.

*Nullitatis matrimonii, coram* EWERS, 17 ottobre 1970, in *SRRDec.* LXII, 892-901.

<sup>72</sup> Cf. SSAT, decreto, 6 giugno 2002, prot. n. 32427/01 VT (cf. nt. 65). In questo caso la grazia è stata implicitamente la dispensa dalla doppia conforme. Il caso non è recensito tra quelli elencati in G.P. MONTINI, «La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2ª parte, Cost. Ap. "Pastor bonus")», *Periodica de re canonica* 94 (2005) 98-112, in cui invece si menziona un caso di dispensa dalla doppia conforme accordata per la probabile conformità equivalente delle sentenze, non rilevata dal tribunale competente. Cf. *ibid.*, 106-107.

<sup>73</sup> Cf. SSAT, decreto, 10 febbraio 1971 (cf. nt. 66): «[...] decretum est: [...] non constare de conformitate sententiarum in casu». Dopo tale decisione, il 26 febbraio 1971 il Sommo Pontefice concedeva la dispensa dalla doppia conforme, «accogliendo il voto della Segnatura Apostolica» (prot. n. 1207/71 EC). Analogo suggerimento da parte di un tribunale di appello locale è rilevata in una sentenza *Baren.*, *Nullitatis matrimonii, coram* SERRANO, 27 novembre 1981 (cf. nt. 59), 591, n. 2.

<sup>74</sup> Si può ritenere eccessivo, per esempio, il giudizio dato in *una Lincien.*, *coram* ROGERS, 19 dicembre 1967 (cf. nt. 44), riguardo al decreto di esecutività concesso alle sentenze rotali già citate *coram* Jullien del 1946 e *coram* Mattioli del 1956: «In utroque autem casu Sup. Tribunal Signaturae Apostolicae probavit renuntiationem Vinculi Defensoris, et consequenter sententiarum conformitatem admisit». Allo stesso modo la nota

## 4.2 *Querela di nullità*

La proponibilità della querela di nullità avverso il decreto che stabilisce sulla conformità equivalente appare del tutto scontata.

La rassegna dei motivi di nullità previsti dai canoni 1620 e 1622 può presentare alcune difficoltà ed essere l'occasione per approfondire alcuni aspetti processuali della decretazione di conformità equivalente.

### 4.2.1 In ordine alla motivazione

La trattazione della conformità equivalente assieme alla trattazione della causa principale (di nullità matrimoniale), se da un lato possiede indubbi vantaggi di tempo e di economia in genere, dall'altro costituisce un pericolo per una motivazione adeguata della incidentale e accessoria questione della conformità equivalente, che non raramente nella giurisprudenza anche rotale, è apparsa sprovvista di adeguate ed esplicite motivazioni, quando queste ultime non siano mancate del tutto.

Pare inevitabile che l'assenza di pertinenti motivazioni possa condurre alla querela di nullità della

---

a cura di C. Gullo apposta al decreto TRIBUNAL REGIONALE LATII APPELLATIONIS, 22 maggio 1986, ponente Colantonio (cf. nt. 35): «Lo stesso Tribunale della Segnatura Apostolica, preposto alla vigilanza sui Tribunali, non ha trovato difficoltà alcuna nel certificare la correttezza procedurale ed inviare la decisione alla Corte d'Appello per il conseguimento degli effetti civili» (*ibid.*, 551 nota 2). Nulla è stato rilevato in prot. n. 18656/86 EC. La Segnatura Apostolica si astiene dall'entrare nel merito delle cause e non è tribunale di appello.

decretazione di conformità equivalente (cf. cann. 1617; 1622, 2°)<sup>75</sup>: «*Re quidem vera de conformitate decernere impossibile est, nisi aliquo modo saltem argumenta delibentur sententiarum de quarum conformitate decidendum est*»<sup>76</sup>.

#### 4.2.2 In ordine alla richiesta di parte

La decretazione della conformità equivalente da un lato non appare soggetta all'istanza di parte<sup>77</sup>,

---

<sup>75</sup> In relazione al can. 51, che come il can. 1617 utilizza l'avverbio "summarie", si deve ricordare una pronuncia della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo: «Cl. mus Patronus ambiguitate deceptus causas "summarie" expressas illis "implicite" (seu implicis) expressis aequat. Quae aequatio inter duas locutiones, licet nonnullis casibus quadam rationalitate non careat, apud N.S.T. non invaluit». SSAT, sentenza *coram* AGUSTONI, 24 marzo 2001, prot. n. 27795/97 CA, 14, n. 11.

<sup>76</sup> Decreto in *una Southwarcen.*, *coram* AGUSTONI, 15 gennaio 1975, n. 11. La giurisprudenza rotale insiste costantemente che la conformità «esse magis rem facti quam determinandam a priori». Sentenza in *una Baren.*, *Nullitatis matrimonii*, *coram* SERRANO, 27 novembre 1981 (cf. nt. 59), 593, n. 8.

<sup>77</sup> Nel decreto in *una Oenipontana*, *Iurium. Iuris appellandi*, *coram* PALESTRO, 21 dicembre 1988, in DS VI, 252, n. 12, si sostiene che i principi e le procedure sulla conformità equivalente nelle cause di nullità matrimoniali «in causis contentiosis mere privatis, ubi ratio spiritualis deest et iudex tantum ad instantiam partis procedere potest, recipi non possunt». La procedura officiosa, pertanto, dipenderebbe nel caso dalla natura accessoria alla causa matrimoniale. Insiste sulla richiesta di parte il decreto in *una Reg. Aprutini seu Teramen.-Hatrien* (cf. nt. 6), 221, n. 4; 222, n. 6. Annotata l'assenza della «formalis de re petito» una sentenza *Baren.*, *Nullitatis matrimonii*, *coram* SERRANO, 27 novembre 1981, nel caso in cui il tribunale di appello locale decretò «non adesse in casu conformita-

coniugi e difensore del vincolo<sup>78</sup>, ma può essere pronunciata anche *ex officio* dal giudice che la rilevi o intenda verificarne l'esistenza.

Dall'altro non pare che il giudice sia obbligato a decretarla ogni volta che la rilevi<sup>79</sup>, anzi neppure nel caso in cui sia richiesta dalle parti<sup>80</sup>, a meno che

tem utriusque sententiae» (*SRRDec.*, LXXIII, 591, n. 2), la citata pronuncia rotale, a sua volta senza alcuna domanda di parte, si dilunga con argomentazioni interessanti sulla conformità equivalente delle prime due sentenze e pronuncia alla fine *constare* quasi subordinatamente, visto che nell'ultimo numero prima del dispositivo annota: «[...] infrascripti Patres, quin omnino excluderent possibilem saltem aequivalentem praece-dentium sententiarum conformitatem, magis in favorem simulationis totalis consensus inclinantur, ut quomodocumque certo nullum matrimonium dicunt». *Ibid.*, 595-596, n. 18.

<sup>78</sup> Non pare conforme al compito costituzionale del difensore del vincolo (cf. can. 1432) chiedere la decretazione della conformità equivalente per due decisioni affermative o accedere nel suo voto alla richiesta della medesima conformità avanzata da altri. Egli dovrà «proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente adottati contro» la conformità equivalente di due decisioni affermative e a favore della conformità equivalente di due decisioni negative.

<sup>79</sup> Cf. sentenza *coram* SCIACCA, 3 marzo 2006, inedita: «Cum, insuper, eadem sint pro utroque nullitatis accusato capite facta iuridica, quae sua in substantia thesim ab actore in iudicium deductam ex integro constituent, sententiam hanc aequivalenter conformem pronuntiari posse [...] censuerunt infrascripti Iudices Apostolici (cf. art. 291 § 2 Instr. *Dignitas Connubii*); quod tamen non fecerunt, ne ius partis defensionis utpote laesum diceretur» (n. 38, p. 16); nel caso si trattata della conformità equivalente di due decisioni negative.

<sup>80</sup> Cf. sentenza in *una Basileen.*, *nullitatis matrimonii, coram* DE JORIO, 5 dicembre 1964, in *SRRDec.* LVI, 900-902, nn. 2-4. Conferma nel decreto in *una Southwarcen.*, *coram* AGUSTONI, 15 gennaio 1975, n. 5.

non sia entrata legittimamente nella formula del dubbio.

Si nota, cioè, una sorta di discrezionalità, che permette la dissimulazione, lasciando alle parti di richiedere la conformità equivalente, ma al giudice di decidere se rispondere o meno, se aprire la causa incidentale o no. Questa impostazione, che non pare rispettosa appieno dei diritti delle parti, in realtà processualmente non pare ledere troppo le prerogative delle parti se, equiparata ad una risposta negativa, non conosce comunque consistenti rimedi processuali, non godendo di *vis definitiva*.

#### 4.2.3 In ordine alla competenza del giudice

La decretazione della conformità equivalente non pare esorbitare dalla competenza del giudice che è provvisto della competenza per trattare in appello la questione di nullità matrimoniale, ossia il merito. La conformità, infatti, appare piuttosto una incidentale, che, a meno di riserva, segue la competenza del giudice della principale.

Si può ritenere vero questo anche per la competenza che nasca dalla *commissio pontificia* di una causa *in tertio iudicii gradu* da parte della Segnatura Apostolica? Non è infrequente, infatti, che il Supremo Tribunale affidi, su richiesta, la trattazione in terzo grado di una causa decisa in modo difforme nei primi due gradi di giudizio ad un tribunale locale, mentre la norma processuale generale vedrebbe la Rota Romana competente. A meno di formule di commissione o clausole che espressamente (esplicitamente o no) ammettano o vietino la

trattazione e la definizione della questione della conformità equivalente<sup>81</sup>, la prassi della Segnatura prevede che i tribunali interessati ricorrano al Supremo Tribunale ogni volta che nella trattazione della causa commessa in terzo grado intervenga un incidente processuale significativo, soprattutto se capace di incidere sulla stessa *commissio pontificia* o sui suoi presupposti.

### 4.3 *Appello o ricorso*

Una volta stabilita (cf. *supra*) la natura di decreto che ha *vim definitivae* per la decretazione della conformità equivalente, è chiaramente applicabile ad essa l'appellabilità o ricorribilità (cf. can. 1629, 4°). Accanto ad Autori che ammettono l'appello<sup>82</sup>, permangono tra gli Autori resistenze al riconoscimento dell'appello avverso il decreto di conformità equivalente. Altri sostengono che nel caso l'appello assume la peculiare forma della provocazione *de*

---

<sup>81</sup> Sembra più facilmente ammissibile nel caso la decretazione di conformità equivalente della decisione definitiva e affermativa del tribunale in terzo o ulteriore grado con una decisione dei precedenti gradi. Più delicata invece la questione incidentale sollevata all'inizio della trattazione della *commissio pontificia*, della già raggiunta conformità equivalente tra precedenti decisioni.

<sup>82</sup> Cf., per esempio, G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario* (cf. nt. 4), 465; G. MARAGNOLI, «“Dignitas connubii”: una nuova “istruzione” della Santa Sede» (cf. nt. 2), 248-249: «Questa dichiarazione di conformità è da intendersi indubbiamente come un capo autonomo della sentenza di secondo grado. Essa pertanto sarà soggetta ad essere impugnata, tramite appello, come qualsiasi altro capo della sentenza, da chi vi abbia interesse [...]».

*iure appellandi*: di questo si tratterà separatamente *infra*.

La principale resistenza al riconoscimento del diritto di appello o ricorso attiene alla *ratio legis*: se la previsione normativa della conformità equivalente (art. 291 DC) risponde a criteri di economia processuale, appare contraddittorio alla medesima ammettere l'appello o il ricorso<sup>83</sup>.

Non si può negare la ragionevolezza dell'assunto e se ne dovrà tener conto nell'applicazione. La posizione tuttavia non si sostiene. Due sono le difficoltà.

La prima attiene al principio *finis legis non cadit sub lege*. Il fine della legge è criterio interpretativo, ma non può divenire oggetto di obbligo sancito dalla legge. È facile pensare al *processus brevior*: chi non sa che in determinate fattispecie e in certi contesti il processo di cui al can. 1682 §2 risulta più lento e oneroso del processo ordinario di appello, che pure intendeva abbreviare? Ciò non ha dato origine al riconoscimento della facoltà delle parti di avvalersi o no del *processus brevior*.

La seconda attiene alla negazione del *suppositum*. La ragione addotta sembra presupporre la natura equitativa della conformità equivalente. La conformità equivalente decretata non è una grazia, la cui concessione naturalmente non conosce l'impugnazione dell'appello o del ricorso. È piuttosto un diritto, una pronuncia giudiziale, ancorché di carattere dichiarativo piuttosto che costitutivo.

---

<sup>83</sup> Cf. E. TURNATURI, «L'appello (artt. 279-289 DC)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*, di prossima pubblicazione.

La giurisprudenza al riguardo è quasi inesistente<sup>84</sup>.

Si potrebbe recensire come un precedente un decreto in *una Mexicana*<sup>85</sup>. Nonostante che una decisione rotale (*coram* EWERS del 14 ottobre 1972) avesse dichiarato "*expressis verbis*" la conformità delle sentenze, il difensore del vincolo «*quaestionem conformitatis sententiarum tacens, interposuit "appellationem ad normam iuris"*». Il promotore di giustizia avvertì l'improponibilità dell'appello del difensore del vincolo: «*Patres in sententia ei abstulerunt ius appellandi "ad normam iuris"; poterat appellare [...] "pro sua conscientia", vel excipere seu appellare adversus declaratam conformitatem*». La risposta piuttosto pragmatica del decreto alla obiezione non pare escludere l'ammissibilità dell'appello avverso il decreto di conformità equivalente<sup>86</sup>.

In una recente *Int. Beneventan. seu Cerretan.-Thelesin.-Sanctae Agathae Gotorum*, si è avuta l'im-

---

<sup>84</sup> Un accenno si ha nel decreto in *una Bononien.*, *Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum*, *coram* SERRANO, 24 ottobre 1986 (cf. nt. 43), 151, n. 9: «Et in praeiudiciali nova, quae talis esset, de re tractatione, denuo locus datur contradictorio et maior opportunitas favori iuris quo matrimonio gaudet: quia per novum interventum Defensoris vinculi et facultatem appellandi ex utrobique vigentem tutius providetur».

<sup>85</sup> Cf. *una Mexicana*, *Nullitatis matrimonii. Conformitatis sententiarum*, *coram* RAAD, 23 giugno 1973, in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 163-168.

<sup>86</sup> «Respondetur: [...] in eius appellatione continetur [...] exceptio declaratae conformitatis. Quidquid est de Promotoris Iustitiae obiectione iuridice fundata, cum decisio super admissionem appellationis Defensoris vinculi, in casu, pendeat a decisione super conformitatem sententiarum, si conformitas agnoscatur actum est de appellatione super merito». *Una Mexicana*, *coram* RAAD (cf. nt. 85), 168, n. 16.



pugnazione in appello avverso la decretazione della conformità equivalente, ma la trattazione nel merito non è tuttora incominciata<sup>87</sup>.

Ci sono inoltre valide ragioni sostanziali che depongono per l'appello o ricorso. Lo consiglia, per esempio, l'ampia disparità della giurisprudenza in merito al concetto e alle fattispecie della conformità equivalente. Senza l'appello o ricorso difficilmente i fedeli potrebbero essere efficacemente tutelati di fronte a pronunce giudiziali audaci, che si richiamano a sezioni di giurisprudenza, anche rotale, che non possono avere la nota della unità, continuità e della prevalenza. L'appello o ricorso potrà inoltre giovare alla creazione di una interpretazione corretta e unitaria dell'istituto giuridico della conformità equivalente.

Lo consiglia pure il già menzionato pericolo di invadere un campo di intervento dispensatorio riservato alla Suprema Autorità della Chiesa<sup>88</sup>, segno questo evidente che si opera in un ambito di diritto pubblico.

---

<sup>87</sup> Cf. sentenza *coram* TURNATURI, 22 novembre 2002, inedita (cf. nt. 32). Mentre il ponente ha già fatto intuire il suo pensiero sull'inappellabilità (decreto 26 marzo 2003: «Pro nunc in decisis»), il Decano della Rota il 5 maggio 2003 decretava: «Turnus, qui videat de conformitate sententiae constituetur, si et quatenus, post decisionem Supremi Tribunalis», che era stato investito della querela di nullità sulla sentenza di merito.

<sup>88</sup> In un decreto rotale negativo sulla conformità equivalente, nella stessa parte dispositiva, si accompagna la disposizione: «[N]ihil tamen obstare quominus patronus partis actricis a Summo Pontifice petat exsecutionem immediatam sententiae Rotalis diei 5 iunii 1965». *Una Columben.*, *coram* BONET, 24 gennaio 1966.

D'altronde se si teme l'appello o ricorso avverso la decretazione di conformità equivalente sussiste il rimedio di evitare la stessa. *Una Basileensis* del 1964 afferma esplicitamente che «*Ponens censuit in casu citius consuli conscientiae actoris per aliam sententiam de merito quam per evolutionem ac definitionem quaestionis incidentalis*»<sup>89</sup>. Si temeva, nel caso, un ulteriore appello (allora possibile) in merito del difensore del vincolo<sup>90</sup>. Dopo aver asserito *obiter* la conformità equivalente *in casu*, si soggiunge: «*Tamen Nos praetermissimus quaestionem incidentalem seu exceptionem a patrono motam atque aggressi sumus pertractationem causae in merito, ne iterum contingeret quod olim accidit: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatum est*»<sup>91</sup>.

#### 4.4 *Restitutio in integrum*

In quanto causa incidentale decisa con decreto o con sentenza interlocutoria, che ha *vis sententiae definitivae* e che *ad normam iuris* «*transiit in rem iudicatam*», è ammissibile la domanda di *restitutio in integrum*.

#### 4.5 *Rinvio della decisione*

L'art. 300 §2 DC ha felicemente recepito nel processo matrimoniale di nullità la facoltà generale

---

<sup>89</sup> Sentenza in *una Basileen.*, *nullitatis matrimonii, coram DE JORIO*, 5 dicembre 1964 (cf. nt. 80), 901, n. 3.

<sup>90</sup> Cf. S. VILLEGGIANTE, «La conformità equivalente» (cf. nt. 5), 319.

<sup>91</sup> Sentenza in *una Basileen.*, *nullitatis matrimonii, coram DE JORIO*, 5 dicembre 1964 (cf. nt. 80), 901, n. 4.

riconosciuta all'esecutore, di rinviare al tribunale una sentenza nulla o manifestamente ingiusta (cf. can. 1654 §2). La recezione è però stata limitata alla sola previsione di sentenza nulla.

Ci si può pertanto chiedere se l'Ordinario possa usare di questa facoltà anche nel caso di una decisione cui sia annesso un decreto di conformità equivalente nullo o manifestamente ingiusto.

Nel primo caso parrebbe non esserci dubbio, in quanto la nullità del decreto coinvolge la non esecutività della sentenza da eseguire e, d'altro canto la nullità è esplicitamente prevista dall'art. 300 §2 DC quale causa di rinvio della sentenza.

Nel secondo caso si ritiene parimenti che non possano esserci dubbi, per il fatto che l'istruzione *Dignitas connubii* non prevale sui prescritti codiciali e si può ritenere conseguentemente che la limitazione introdotta dall'art. 300 §2 DC, che ha escluso il caso della manifesta ingiustizia, sia dipesa unicamente dalla considerazione dell'*id quod plerumque accidit*, non essendo prevista la *res iudicata* (e la *restitutio in integrum*) nelle cause di nullità matrimoniale<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup> L'esclusione della *res iudicata* e della *restitutio in integrum* nelle cause di nullità matrimoniale (su cui alcuni Autori hanno avanzato recentemente dubbi: cf., per esempio, L. WRENN, *Procedures*, Washington 1987, 79) non significa che in alcuni casi di essa non si debba tener conto. Si pensi all'esecuzione di sentenze di nullità matrimoniale in cui un coniuge sia premorto: secondo una parte della dottrina in questo caso la decisione da eseguire non si potrebbe più considerare *de statu personarum*. Si pensi, per addurre un altro esempio, all'applicazione della *res iudicata* e della *restitutio in integrum* per le cause incidentali dei processi di nullità matrimoniale. Non è

#### 4.6 *Nova causae propositio*

È nota la tendenza giurisprudenziale ad annoverare tra i «*nova eaque gravia argumenta*», da addurre al fine di ottenere il *novum examen* di una causa di nullità matrimoniale nella quale siano intervenute due sentenze conformi (cf. can. 1644 §1), argomenti che potrebbero condurre anche alla nullità della pronuncia giudiziale.

Un recente decreto rotale<sup>93</sup> ha ritenuto di poter usufruire di questa giurisprudenza per concedere la *nova causae propositio* in un caso in cui – a giudizio degli Uditori Rotali – era intervenuta una decretazione di conformità equivalente (e una conseguente dichiarazione di esecutività della pronuncia giudiziale) ingiusta<sup>94</sup>:

---

escluso infatti che sia richiesto al competente Ordinario del luogo di eseguire una doppia sentenza (affermativa) conforme di nullità matrimoniale, cui sia seguito un nuovo esame con una sentenza negativa, a sua volta cassata da un decreto di nullità dell'ultima sentenza negativa. Se quest'ultimo, *positis ponendis*, passa *in rem iudicatam*, di esso può essere chiesta nel caso la *restitutio in integrum* da parte dell'Ordinario del luogo che lo ritenesse manifestamente ingiusto: questo decreto infatti consentirebbe l'esecutività della doppia conforme.

<sup>93</sup> Decreto in una *Reg. Latii seu Romana, Nullitatis matrimonii; Prael.: N.C.P. et conformitatis sententiarum, coram* SCIACCA, 19 dicembre 2003, *Il diritto ecclesiastico*, di prossima pubblicazione. Per un commento cf. N. BARTONE, «Giudicato ecclesiastico da errata conformità: il rimedio processuale e la conformità equivalente nell'«*Instructio Dignitas connubii*»», *Il diritto ecclesiastico*, di prossima pubblicazione.

<sup>94</sup> La conformità contestata era resa in una sentenza *coram* SERRANO, 15 giugno 2001. Dopo una sentenza affermativa in primo grado *ob exclusum bonum sacramenti ex parte viri actoris*, in Rota il Turno *coram* STANKIEWICZ dopo un supple-

*Declaratio, revera, aequipollentis conformitatis, cum clausula executivitatis, partem – quae se gravatam putat – gradum appellationis, ad mentem can. 1628, spoliatur: quod autem realem laesionem iuris defensionis provocat, iuxta dictamina can. 1620, [n.] 7 (quoad defensionis ius, cfr. etiam can. 1598 §1).*

La convenuta aveva interposto appello avverso la sentenza, decretata equivalentemente conforme, aveva proposto la questione pregiudiziale *de iure appellandi* e aveva chiesto di cumulare la *nova causae propositio*, che poi in realtà è stata concessa, trascurando gli altri rimedi.

La scelta di concedere nel caso il *novum examen* si raccomanda per la pinguità del rimedio, che concede direttamente ciò che è in grado di rimediare all'ingiustizia di una conformità equivalente. La pronuncia di conformità aveva privato ingiustamente – secondo l'assunto della parte gravata – dell'appello nella causa di nullità matrimoniale; la *nova causae propositio* gliel'ha restituito.

Due aspetti andrebbero ulteriormente considerati. Da un lato la concessione della *nova causae propositio* affievolisce il diritto della parte che aveva ottenuto la conformità equivalente per il fatto che, secondo la prassi prevalente, non può intervenire nel processo *de concedendo novo examine* né può impugnare un'eventuale sua concessione.

---

mento istruttorio aveva pronunciato *negative ad omnia*, ossia al capo dell'esclusione e ai capi *ex can. 1095, 2°-3°* trattati *tamquam in prima instantia*. Il Turno *coram SERRANO*, dopo aver giudicato affermativamente *ex can. 1095, 2°*, «non proponi» quanto al capo *ex can. 1095, 3°*, in quanto contenuto implicitamente nel primo, e negativamente quanto all'esclusione, aveva preteso di pronunciare la conformità equivalente.

Dall'altro l'istituto della *nova causae propositio* viene in tal modo ulteriormente esteso in quanto non solo i gravi argomenti abbracciano *laesiones iuris*, ma riguardano non solo la decisione nella causa principale, bensì anche il decreto pertinente della conformità equivalente.

La scelta giurisprudenziale non appare però isolata se un noto decreto della Segnatura Apostolica già nel 1974 poteva affermare che «*novitas et gravitas argumentorum [...] erui potest e depositionibus partium vel testium [...] quando motiva sententiarum inter se differunt*»<sup>95</sup>.

#### 4.7 *De iure appellandi?*

Alcuni Autori, nell'evidente intento di limitare il contenzioso sul decreto di conformità equivalente, ritengono che l'impugnazione della conformità equivalente sia da considerare secondo la mera qualificazione processuale di *quaestio de iure appellandi* (cf. can. 1631)<sup>96</sup>. In tal modo, infatti, si approfitterebbe della prescrizione secondo cui il tribunale di appello

---

<sup>95</sup> SSAT, decreto 4 maggio 1974, *Periodica de re morali canonica liturgica* 64 (1975) 249.

<sup>96</sup> «[...] se contro la pronuncia del giudice superiore, che accoglie o respinge l'appello contro la dichiarazione di conformità, siano ammessi ulteriori gravami. La DC sul punto tace; ma, a nostro avviso, la risposta dovrebbe essere negativa ai sensi del can. 1631, e oggi anche dell'art. 282 della stessa DC. Ed infatti la questione relativa alla conformità di due sentenze si risolve in quella attinente al diritto di appello contro la seconda tra esse [...]». J. LLOBELL, «Il concetto di "conformitas sententiarum" nell'istruzione "Dignitas connubii"» (cf. nt. 5), 214.

deve vedere «*expeditissime*» (can. 1631), per negare ogni (successivo) appello o ricorso avverso questa decisione (cf. can. 1629, 5°).

Impedisce questa lettura semplificata sia la corretta esegesi del can. 1631 sia la natura della questione.

Il prescritto del can. 1631, anzitutto, non è destinato nella sua formulazione, nella sua collocazione e nella sua *ratio*, a comprendere tutte le fattispecie di questioni che si agitano in ordine all'accesso all'appello. Non a caso la lettera del canone denomina la *quaestio* «*de iure appellandi*» (can. 1631) e ancora più esplicitamente «*de legitimitate appellationis*» (art. 282 DC).

Oggetto della *quaestio de iure appellandi*, pertanto, appaiono essere le «questioni sulla *legittimazione attiva* all'appello oppure sull'*oggettiva appellabilità* di una determinata decisione»<sup>97</sup>, ossia «si dovrà discutere soltanto la questione di diritto»<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> E. ZANETTI, «Can. 1631», in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Milano 2004<sup>2</sup>, 1253.

<sup>98</sup> Z. GROCHOLEWSKI, «L'appello nelle cause di nullità matrimoniale», *Forum* 4/2 (1993) 37: «Qualche volta può sorgere una questione *sul diritto di poter appellare* nel caso, soprattutto per quanto concerne le questioni incidentali. Ad es. una parte interpone appello contro un decreto interlocutorio, l'altra invece obietta che la decisione non è appellabile perché non ha la forza di sentenza definitiva» (il corsivo è nostro). Secondo Moneta la questione sul diritto di appello può riguardare «la mancanza di legittimazione o di interesse ad impugnare della parte appellante, la decadenza per decorso dei termini [...], l'inappellabilità della sentenza, l'incompetenza del giudice, la cessazione della materia del contendere od altro fatto estintivo dell'azione». «L'appello», in *Il processo matri-*

Qualora si trascendesse dalle mere questioni di diritto a quelle di fatto o di merito, si avrebbe un'indebita trasformazione o menomazione del diritto del ricorrente: la questione maggiore con la sua natura, cui conseguono le rispettive prerogative processuali proprie, non può essere assorbita nella questione minore, di carattere processuale, con le sue minori prerogative processuali<sup>99</sup>. Il meno non può contenere il più.

Può bastare un esempio. Se la questione che si agita è una *querela nullitatis* cumulata con l'appello, la sua considerazione (teoricamente e astrattamente possibile) quale *quaestio de iure appellandi* (cf. can. 1629, 2°) menomerebbe e mutilerebbe ingiustamente l'azione di nullità proposta, privandola dei suoi propri rimedi.

Il rifiuto del tribunale *a quo* di ricevere l'interposizione dell'appello avverso una sentenza decretata seconda conforme equivalente, non è in grado di aprire una *quaestio de iure appellandi* presso il tribunale di appello<sup>100</sup>. È il tribunale di appello che, investito del-

---

*moniale canonico*, Città del Vaticano 1994<sup>2</sup>, 792. Tale estensione pare accettabile (cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario* [cf. nt. 4], 429 nota 1038), ma solo se e solo nella misura in cui non viene ad annullare il can. 1618 («si alii cui ipsius [i.e. iudicii] gradui finem ponunt») collegato con il can. 1629, 5°. Non può cioè leggersi il can. 1631 come se intendesse comprendere tutte le incidentali aventi *vis sententiae definitivae* che si verificano in grado di appello.

<sup>99</sup> La stessa enfasi con cui l'A., che propone questa impostazione, pretende di affermare l'appellabilità della conformità equivalente rende percepibile la contraddizione. Cf. «Il concetto di "conformitas sententiarum" nell'istruzione "Dignitas connubii"» (cf. nt. 5), 214.

<sup>100</sup> Z. GROCHOLEWSKI, «L'appello» (cf. nt. 98), 37. *Contra*: J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico. Estudio sistemático-analítico comparado*, Salamanca 1995<sup>3</sup>, 266.



l'appello con la prosecuzione del medesimo, si troverà ad affrontare preliminarmente *ex officio* o su istanza di parte, del difensore del vincolo o del promotore di giustizia, la *quaestio de conformitate sententiarum*, non già propriamente la *quaestio de iure appellandi*.

*Una Theatina* del 1982 pare impostare correttamente la questione: «*Haec quaestio hodie solvenda est seu an conformes haberi possint sententiae primae et tertiae instantiae atque ideo an appellatio detur in casu*» (la sottolineatura è nostra)<sup>101</sup>.

Ma vediamo in concreto le differenti prospettive con le rispettive conseguenze, confrontando singolarmente le differenti conseguenze che si danno se si segue la tesi dell'appello o quella della *quaestio de iure appellandi*.

Il punto di partenza comune ad entrambi le ipotesi è, per esempio, il seguente: il tribunale di secondo grado ha decretato la conformità equivalente della sentenza emessa con quella di primo grado. Questa decretazione è oggetto, dunque, di appello o ricorso.

---

<sup>101</sup> *Coram* COLAGIOVANNI, 9 marzo 1982, in *Verità e definitività* (cf. nt. 1), 193, n. 2. «Causa remissa est ad nostrum Turnum ut prius videret de appellatione admittenda atque ideo, praejudicialiter, de conformitate sententiarum» (*ibid.*). «Affirmative ad primum, negative ad secundum, seu [...] conformes esse atque ideo appellationem ab eadem sententia rotali non esse admittendam» (*ibid.*, 196, n. 8). Cf. pure decreto in *una Southwarcken.*, *coram* AGUSTONI, 15 gennaio 1975.

Impostata rigidamente sullo *ius appellandi* è, per esempio, *una Romana*, *Nullitatis matrimonii, Incidentis: de iure appellandi*, *coram* PASQUAZI, 30 novembre 1951 (cf. nt. 8), 435, n. 5: «[...] ad definiendam causam incidentem de qua supra seu de iure appellando, decernimus ius appellandi non dari in casu».

Nel caso in cui la conformità delle sentenze sia ora, su appello o ricorso, decretata dal tribunale di appello (di terzo grado) non si avrebbero divergenze processuali: nell'ipotesi della prospettazione di una *quaestio de iure appellandi* si avrebbe il rifiuto dello *ius appellandi*, che non sarebbe più appellabile in forza del can. 1631, pur rimanendo sempre possibile oggetto di *querela di nullità* e di richiesta di *restitutio in integrum*; nell'ipotesi della *quaestio de conformitate sententiarum* la pronuncia affermativa, cumulandosi con quella di secondo grado dà *res iudicata* e parimenti l'inappellabilità.

Nel caso, invece, in cui la conformità delle sentenze sia ora, su appello o ricorso, negata dal tribunale di appello (di terzo grado) si aprirebbe una divergenza processuale significativa: nella prospettiva della *quaestio de iure appellandi* si avrebbe nel caso l'accoglimento dello *ius appellandi*, che impedirebbe l'appello e la stessa *restitutio in integrum*, perché non configura un decreto avente *vis sententiae definitivae*, permettendo e non impedendo il giudizio<sup>102</sup>; nella prospettiva, invece, della *quaestio de conformitate sententiarum* la pronuncia negativa darebbe adito all'appello o ricorso in vista della formazione della *res iudicata* attraverso la doppia pronuncia conforme (cf. can. 1641, 1°), salvi sempre gli altri modi di produrre la *res iudicata* (cf. can. 1641, 2°-4°).

## Conclusione

Può essere di qualche utilità riassumere i risultati processuali di questo breve contributo su alcune que-

---

<sup>102</sup> Cf. SSAT, decreto 26 febbraio 2004, prot. n. 33781/02 CG.

stioni processuali in merito alla decretazione della conformità equivalente. Potrebbero essere all'uopo evidenziate le seguenti principali esigenze, che discendono soprattutto dalla sua natura di decisione avente *vis sententiae definitivae*.

Non appena si affaccia nell'istanza principale la prospettiva della conformità equivalente, essa deve essere rappresentata a tutti coloro che intervengono nel processo, in modo che in merito ad essa si possa apportare materiale probatorio e su di essa si possa discutere nella fase dibattimentale. Ciò può significare, per esempio, l'inserzione *ad normam iuris* della conformità equivalente nella formula del dubbio, con la conseguente necessità di dare una risposta (anche negativa, pertanto) nella sentenza (cf. can. 1611, 1°); la richiesta di una presa di posizione, al riguardo, da parte di tutti coloro che intervengono nel processo (coniugi, difensore del vincolo ed, eventualmente, promotore di giustizia); la menzione della conformità equivalente (almeno) nelle «conclusioni» del *restrictus* (cf. cann. 1593 §1; 1612 §2); l'ampliamento disposto dal giudice della discussione a norma del can. 1603 §2, qualora ciò sia richiesto per rendere possibile un intervento sulla conformità equivalente; la scelta di un *dilata* in sede di decisione per consentire una discussione in merito alla conformità; il rinvio della decretazione della conformità equivalente ad un procedimento che segua la sentenza, qualora non sia stata possibile un'adeguata istruzione della questione nella causa principale.

La decretazione della conformità equivalente, quand'anche non sia un dubbio concordato, sia contenuta chiaramente nel dispositivo della sentenza con la classica espressione «*constat de aequivalenti conformitate sententiarum*», e sia motivata *in iure* e

senz'altro anche *in facto* nel corpo della medesima sentenza, che dovrebbe dedicare alla questione adeguate sezioni *in iure* e *in facto*.

Nel caso sia decretata la conformità equivalente nella sentenza definitiva, peculiare applicazione devono avere i prescritti del can. 1614 e degli artt. 253 §5 e 257 §2 DC attraverso un'informazione precisa, seppur non prolissa, delle impugnazioni superstiti. Non parrebbe corrispondere alla lettera e neppure allo spirito della normativa canonica una informazione che si limiti nel caso alla mera indicazione che la sentenza è esecutiva<sup>103</sup>.

La decretazione separata dalla causa principale o trattata incidentalmente dovrebbe essere decisa almeno «*per memorialia et denique per decretum*» (art. 222 §1 DC).

La coscienza di trovarsi in un ambito nel quale la materia, per unanime consenso della dottrina e della giurisprudenza, è complessa e una decisione ingiusta può invadere il campo di competenza della Suprema Autorità della Chiesa, dovrebbe rendere attenti, soprattutto il giudice e il difensore del vincolo, ognuno per il proprio ruolo, ad avvalersi nella decretazione sulla conformità equivalente del prescritto del can. 1608 §4, secondo cui «*iudex qui eam certitudinem [moralem] adipisci non potuit*», non pronunzi la conformità equivalente o, se del caso, pronunzi non constare della medesima.

---

<sup>103</sup> «Questa sentenza, essendo conforme a quella emessa in prima istanza [...] diventa esecutiva [...] È data facoltà alle parti di passare a nuove nozze [...]» (p. 27 a firma del Cancelliere: cf. SSAT, prot. n. 37973/05 EC).

Una giurisprudenza più austera circa la conformità, infatti, è destinata a «*certitudinem gravitatem-que legis optime tueri efficaciterque obstare vitio otiose litigandi ob nugas, vel dolose vitandi ordinati processus tricas per declarationem conformitatis sententiarum*»<sup>104</sup>.

G. PAOLO MONTINI

---

<sup>104</sup> Decreto in *una Southwarcen.*, coram AGUSTONI, 15 gennaio 1975, n. 3.